SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 luglio 2004, n. **196.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per l'assistenza Italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, del 20 gennaio 2000.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, di seguito denominate le Parti,

ispirandosi all'Accordo tra il G overno della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per l'assistenza Italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, del 20 gennaio 2000, di seguito denominato Accordo del 20 gennaio 2000,

desiderosi di proseguire il programma di cooperazione nel settore della distruzione delle armi chimiche nella Federazione Russa, realizzato nell'ambito dell'Accordo del 20 gennaio 2000,

decisi a sostenere e rafforzare il processo di disarmo,

allo scopo di accelerare la realizzazione del concetto di Partenariato Globale concordato dai leaders del G-8 al summit di Kananaskis,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Parte Italiana fornirà alla Parte Russa ulteriori risorse finanziarie per un importo complessivo di 5 milioni di Euro (cinque milioni) a titolo di assistenza gratuita, che sarà destinata a lavori, (forniture e servizi) relativi alla realizzazione nel territorio della Federazione Russa dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye (Regione di Kurgan).

Articolo 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'Articolo 1 del presente Protocollo Aggiuntivo saranno utilizzate dalla Parte Russa per la continuazione della realizzazione del sistema di distribuzione di gas naturale ai fini della costruz ione dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Shchuch'ye (Regione di Kurgan).

2. Le risorse finanziarie indicate all'Articolo 1 del presente Protocollo Aggiuntivo saranno trasferite dalla Parte Italiana alla Parte Russa in due parti uguali di 2,5 milioni di Euro (due milioni e cinquecentomila) per gli anni 2003 e 2004. Le risorse finanziarie suindicate saranno utilizzate dalla Parte Russa secondo le modalità definite nell'Accordo del 20 gennaio 2000 ed esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo Aggiuntivo.
3. Le attività previste da questo Protocollo Aggiuntivo saranno realizzate in base alle pertinenti norme dell'Accordo del 20 gennaio 2000.

Articolo 3

Per l'attuazione di quanto disposto dal presente Protocollo Aggiuntivo sono designate le seguenti Autorità:

- per la Parte Italiana, il Ministero degli Affari Esteri;
- per la Parte Russa, l'Agenzia Russa per il Munizionamento.

Articolo 4

Il presente Protocollo Aggiuntivo, che fa parte integrante dell'Accordo del 20 gennaio 2000, entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo Aggiuntivo e sarà valido fino al completamento di tutte le opere (forniture e servizi) nell'ambito del presente Protocollo Aggiuntivo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.

Fatto a Roma il 17 aprile 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Federazione Russa

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

к Соглашению между Правительством Итальянской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании Италией содействия в уничтожении запасов химического оружия в Российской Федерации от 20 января 2000 года

Правительство Итальянской Республики и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь Соглашением между Правительством Итальянской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании Италией содействия в уничтожении запасов химического оружия в Российской Федерации от 20 января 2000 года (далее именуется – Соглашение от 20 января 2000 года),

желая продолжить программу сотрудничества в области уничтожения запасов химического оружия в Российской Федерации, реализуемой в рамках межправительственного Соглашения от 20 января 2000 года,

будучи преисполненными решимости поддерживать и укреплять процесс разоружения,

в целях ускорения реализации концепции Глобального партнерства, согласованной лидерами стран «Группы восьми» на саммите в г.Кананаскисе,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Итальянская Сторона предоставляет Российской Стороне в качестве безвозмездной помощи дополнительные финансовые средства в размере 5 млн. (пяти миллионов) евро для финансирования работ (поставок и услуг), выполняемых в связи с созданием на территории Российской Федерации объекта по уничтожению химического оружия в г.Щучье (Курганская область).

Статья 2

1. Финансовые средства, указанные в Статье 1 настоящего Дополнительного протокола, используются Российской Стороной для продолжения сооружения системы газоснабжения в целях создания объекта по уничтожению химического оружия в г.Щучье (Курганская область).

2. Итальянская Сторона перечисляет Российской Стороне в 2003-2004 годах финансовые средства, указанные в Статье 1 настоящего Дополнительного протокола, двумя равными частями в размере 2,5 млн. (двух миллионов пятисот тысяч) евро. Указанные финансовые средства используются Российской Стороной в соответствии с условиями, определенными Соглашением от 20 января 2000 г., исключительно на цели, предусмотренные настоящим Дополнительным протоколом.

3. Деятельность, предусмотренная настоящим Дополнительным протоколом, осуществляется в соответствии с положениями Соглашения от 20 января 2000 г.

Статья 3

Уполномоченными органами для исполнения положений настоящего Дополнительного протокола являются:

с Итальянской Стороны – Министерство иностранных дел Итальянской Республики;

с Российской Стороны – Российское агентство по боеприпасам.

Статья 4

Настоящий Дополнительный протокол является неотъемлемой частью Соглашения от 20 января 2000 г., вступает в силу в день получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует до завершения всех работ (поставок, услуг) в рамках настоящего Дополнительного протокола.

В подтверждение чего нижеподписавшиеся представители, должным образом уполномоченные своими правительствами, подписали настоящий Дополнительный протокол.

Совершено в г. Риме «17» апреля 2003 года, в двух экземплярах, каждый на итальянском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

За Правительство Итальянской Республики

За Правительство Российской Федерации
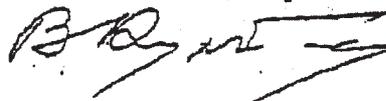
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2585):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 14 novembre 2003.

Assegnato alle 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 dicembre 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 e 27 gennaio 2004.

Relazione scritta annunciata il 10 febbraio 2004 (atto n. 2585-*A* relazione sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4917):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Relazione scritta presentata il 27 maggio 2004 (atto n. 4917-*A* relatore on. SELVA).

Esaminato dalla III commissione il 4 e 26 maggio 2004.

Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6 luglio 2004.

04G0227

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2004, n. **197.**

Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1º marzo 2002, n. 39;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e, in particolare, gli articoli 1 e 29 e l'allegato *B;*

Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2001/24/CE

Art. 1.

Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo la lettera *g)* sono inserite le seguenti:

«*g-bis)* "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;

g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;».

Art. 2.

Disposizioni in tema di procedure di risanamento di banche operanti in ambito comunitario

1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 95, è inserita la seguente sezione:

«Sezione III-*bis*
BANCHE OPERANTI IN AMBITO COMUNITARIO

Art. 95-*bis*

Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione

1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.

2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.

Art. 95-*ter*

Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-*bis*, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:

a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;

b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati

dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;

d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-*bis*, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto gli accordi di compensazione e di novazione, nonché, fatto salvo quanto previsto alla lettera *d)* del comma 1, le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato.

3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;

b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;

c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

4. In deroga all'articolo 95-*bis*, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca è spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa è pendente.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

Art. 95-*quater*

Collaborazione tra autorità

1. La Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza degli Stati comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.

2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di una procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

Art. 95-*quinquies*

Pubblicità e informazione agli aventi diritto

1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono rad-

doppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel comma 1.

Art. 95-*sexies*

Norme di attuazione

1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

Art. 95-*septies*

Applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.

Art. 3.

Informazione alle autorità di vigilanza degli Stati comunitari, relativamente a procedure che interessano banche extracomunitarie

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.».

Art. 4.

Sospensione dei pagamenti e delle restituzioni

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.».

Art. 5.

Informativa ai creditori

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.».

Art. 6.

Disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie

1. L'articolo 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 95.

Succursali di banche extracomunitarie

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-*bis*, in quanto compatibili.».

Art. 7.

Disposizioni in tema di liquidazione ordinaria

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 96-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 96-*quinquies*

Liquidazione ordinaria

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.».

Capo II

COORDINAMENTO DEL TESTO UNICO BANCARIO E DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.

Art. 8.

Disposizioni in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato

1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 97, è inserita la seguente sezione:

«*Sezione* V-*bis*

RESPONSABILITÀ PER ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO

Art. 97-*bis*

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.».

Art. 9.

Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari che si debbono iscrivere nell'elenco speciale

1. Il comma 6 dell'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-*bis* in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

Art. 10.

Disposizioni in tema di responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

«Art. 60-*bis*

Responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR o di una SICAV, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR o di una SICAV le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR e SICAV. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001».

— Della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002), gli articoli 1, 29 e l'allegato *B* così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

«Art. 29 *(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi).* — 1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, è prorogato di un anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresì dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonché delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;

c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attività di coordinamento tra le autorità degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità di vigilanza;

d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in conformità al principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti;

e) prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera *a)* e per assicurare organicità alla normativa interna, il coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le disposizioni rispettivamente contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nella legge 24 novembre 2000, n. 340, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in modo da assicurare le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive n. 78/660/CEE, n. 83/349/CEE e n. 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva n. 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva n. 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva n. 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva n. 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».

— La direttiva 2001/24/CE è pubblicata nella GUCE n. L 125 del 5 maggio 2001.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

— La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999».

— Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, reca: «Attuazione della direttiva n. 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli».

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.».

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;

g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità europea;

g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;

g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;

h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità europea;

i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;

m) "Ministro dell'economia e delle finanze" indica il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 77 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 77 *(Succursali di banche extracomunitarie)*. — 1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.

1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 83 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 83 *(Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti). — 1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'art. 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori con l'indicazione del giorno dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'art. 85.*

2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.

3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 84 *(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori).* — 1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.

7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.».

Note all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 107 *(Elenco speciale).* — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis*. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

*6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-*bis *in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 57 del decreto legislativo n. 58 del 1998:

«4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'art. 86, comma 5, del testo unico bancario e non oltre, trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la società di gestione del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'art. 86, commi 6 e 7 del testo unico bancario.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del testo unico bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previo dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'art. 87, comma 1, del testo unico bancario.».

04G0229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 2004.

Mancato funzionamento degli uffici di cancelleria civile del Tribunale di Parma. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Bologna in data 4 giugno 2004, protocollo n. 6197/6315, dalla quale risulta che gli uffici di cancelleria civile del tribunale di Parma non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 21 maggio 2004 a causa dello sciopero nazionale del personale ad esso addetto;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici di cancelleria civile del Tribunale di Parma, nel giorno 21 maggio 2004, per sciopero nazionale del personale ad esso addetto, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07574

DECRETO 8 luglio 2004.

Mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Palermo. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Palermo in data 29 maggio 2004, protocollo n. P/2004/0499/VM, dalla quale risulta che l'ufficio NEP della Corte d'appello di Palermo non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 21 maggio 2004 a causa dello sciopero degli ufficiali giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Palermo, nel giorno 21 maggio 2004, per sciopero degli ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07573

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º maggio 2004 e scadenza 1º maggio 2011, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.927 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 25 maggio e 23 giugno 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 26 aprile 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 26 aprile 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 26 aprile 2004, entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 aprile 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 26 aprile 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 agosto 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di

base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 7 del citato decreto del 26 aprile 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A08009

DECRETO 23 luglio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.927 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio e 23 giugno 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del

Tesoro poliennali 3%, con godimento 1º giugno 2004 e scadenza 1º giugno 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 maggio 2004, entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 maggio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 maggio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 agosto 2004.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 maggio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A08008

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2004.

Disposizioni in materia di etichettatura di medicinali generici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, recante il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali e, in particolare, l'art. 16 attinente alle prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 425, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Vista la vigente normativa in materia di rimborsabilità dei prodotti medicinali e, in particolare, l'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, e successive integrazioni, con il quale è stato attribuito il codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, e successive integrazioni;

Ritenute superate le esigenze che avevano determinato l'adozione del codice «/G» quale complemento del codice A.I.C.;

Considerato che non risulta comunque più giustificata, anche alla luce della normativa comunitaria sopra citata, alcuna differenziazione nell'ambito dei medicinali generici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il codice «\G» deve essere eliminato dall'etichettatura o da altro materiale informativo di prodotti medicinali, ove attualmente riportato.

2. Le confezioni prodotte successivamente al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere commercializzate se non conformi al disposto del precedente comma 1.

3. È consentito l'esaurimento delle scorte delle confezioni prodotte anteriormente al termine indicato al precedente comma 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A07929

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 luglio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti quindici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n 400:

Cassa di Conti e Sovvenzioni - con sede in Napoli - costituita in data 13 aprile 1960 per rogito notaio Luigi Maddalena - registro società 210/60 - REA 546030 - codice fiscale 80007310636 - BUSC 414;

Amica - con sede in Quarto - costituita in data 12 ottobre 1968 per rogito notaio Salvatore Sica - registro società 673/68 - REA 262112 - codice fiscale 01195670631 - BUSC 4635;

Mitilsirena - con sede in Pozzuoli - costituita in data 3 marzo 1971 per rogito notaio Flovio Pratico - registro società 185/71 - REA 278094 - codice fiscale 00418930632 - BUSC 5022;

C.E.D. - con sede in Torre Annunziata - costituita in data 13 dicembre 1973 per rogito notaio Michele Diliegro - registro società 287/74 - REA 291515 - codice fiscale 00674000633 - BUSC 5713;

Agricola Unità Braccianti Contadini - con sede in Calvizzano - costituita in data 10 gennaio 1975 per rogito notaio Raffaele Esposito - registro società 380/75 - REA 294848 - codice fiscale 80051380634 - BUSC 6419;

Il Parlone - con sede in Napoli - costituita in data 4 maggio 1976 per rogito notaio Raffaele Di Napoli - registro società 1047/76 - REA 301532 - codice fiscale 01182380632 - BUSC 7013;

Immacolatella Vecchia - con sede in Napoli - costituita in data 20 dicembre 1978 per rogito notaio Felice Piccinni - registro società 299/79 - REA 315405 - codice fiscale 80109100638 - BUSC 8022;

San Biagio - con sede in Palma Campania - costituita in data 6 maggio 1978 per rogito notaio Salvatore Napolitano - registro società 133/79 - REA 316004 - codice fiscale 01546770635 - BUSC 8038;

Transizione - con sede in Napoli - costituita in data 20 giugno 1979 per rogito notaio Maddalena Francesco - registro società 1968/79 - REA 319316 - codice fiscale 01803330636 - BUSC 8353;

Eurosud 81 - con sede in Quarto - costituita in data 15 ottobre 1981 per rogito notaio Rosa Lezza Oliviero - registro società 3880/81 - REA 337271 - codice fiscale 03543419637 - BUSC 9587;

Grotta del Sole - con sede in Pozzuoli - costituita in data 18 novembre 1981 per rogito notaio Giuseppe Rotondano - registro società 49/82 - REA 338456 - codice fiscale 03560940631 - BUSC 9664;

Centro Nautico - con sede in Napoli - costituita in data 10 dicembre 1981 per rogito notaio Maria Carmela Zaccaria - registro società 447/82 - REA 338957 - codice fiscale 03575890631 - BUSC 9709;

Comprensorio Flegreo - con sede in Pozzuoli - costituita in data 16 dicembre 1982 per rogito notaio Mario Ferrara - registro società 324/83 - REA 346987 - codice fiscale 03983660634 - BUSC 10244;

Progepa - con sede in Portici - costituita in data 17 luglio 1986 per rogito notaio Enrico Alfano - registro società 7107/86 - REA 418617 - codice fiscale 05056430639 - BUSC 11892;

L'Helvetia - con sede in Napoli - costituita in data 15 dicembre 1992 per rogito notaio Sergio Mililotti - registro società 402/93 - REA 504487 - codice fiscale 06623360630 - BUSC 13483;

Napoli, 5 luglio 2004

Il direttore: MORANTE

04A07896

DECRETO 19 luglio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto articolo 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro ,direzione della cooperazione del 6 marzo 1996;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3:

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal registro imprese:

1. società cooperativa «Viticola Jonica soc. coop. a r.l.», con sede legale in Talsano (Taranto), via Settembrini n. 75 - costituita per rogito Notaio dott. Riccardo Frascolla di Taranto in data 6 agosto 1984, repertorio n. 37399, raccolta n. // posiz. BUSC n. 1639/207206, codice fiscale n. 00939690731;

2. società cooperativa «Arturo Mazzei soc. coop. a r.l.», con sede legale in Avetrana (Taranto), piazza Giovanni XXIII n. 9 - costituita per rogito Notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 21 gennaio 1974, repertorio n. 68515, raccolta n. // posiz. BUSC n. 947/131544, codice fiscale n. 001511140738;

3. società cooperativa «Pianeta pesce soc. coop. a r.l.», con sede legale in Palagiano (Taranto), via stazione n. 72 - costituita per rogito Notaio dott.ssa Giovanna Pignatelli di Martina Franca, in data 9 febbraio 1988, repertorio n. 1989, raccolta n. 240 posiz. BUSC n. 1988/233812, codice fiscale n. 017334030735;

4. società cooperativa «Messaggio soc. coop. a r.l.», con sede legale in Mottola (Taranto), via Rosmini n. 1 - costituita per rogito Notaio dott. Giuseppe Cioffi di Mottola, in data 23 gennaio 1991, repertorio n. 1957, raccolta n. 486 posiz. BUSC n. 2161/252472, codice fiscale n. 01849290737;

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro di Taranto, servizio politiche del lavoro, unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale pedonale Bestat, n. 33, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

In difetto, decorso il termine di cui sopra, si provvederà alla comunicazione di rito al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la conseguente cancellazione delle società cooperative o enti mutualistici innanzi elencati.

Taranto, 19 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A07625

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2004.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 dicembre 2001, relativo alla costituzione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2002 «Costituzione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti»;

Ritenuto che occorre provvedere all'emanazione della norma volta ad evitare sedute nulle e reiterate convocazioni del citato Comitato, a causa della mancanza del numero legale, che di fatto rallentano ed ostacolano l'attività istituzionale;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«1. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti».

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A07857

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 giugno 2004.

Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1998, con il quale sono state nuovamente aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, con il quale sono state integrate e modificate alcune disposizioni di carattere amministrativo del decreto 3 giugno 1998 ed apportati alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegate istruzioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, con il quale è stato modificato il termine di due anni previsto dall'art. 3 del decreto 11 giugno 1999 per l'acquisto dell'efficacia operativa delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, con quello di un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto 2 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, n. 3639, con il quale è stato ulteriormente modificato il termine annuale previsto dal citato decreto 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto 23 dicembre 2002;

Considerato che si rende necessario aggiornare nuovamente il contenuto tecnico delle istruzioni allegate ai succitati decreti ministeriali, anche in relazione alla evoluzione della normativa tecnica a livello europeo;

Vista la direttiva n. 89/106/CEE, e successive modificazioni, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Vista la norma UNI EN 1317, parte 1, del maggio 2000, inerente «Terminologia e criteri generali per i metodi di prova» per le barriere di sicurezza stradale;

Vista la norma UNI EN 1317, parte 2, dell'aprile 1998, inerente «Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza»;

Vista la norma UNI EN 1317, parte 3, del gennaio 2002, inerente «Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulle prove di impatto e metodi di prova per attenuatori d'urto»;

Vista la norma UNI EN 1317, parte 4, del maggio 2003, inerente «Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza»;

Considerata l'esigenza, nell'ottica di una progressiva armonizzazione delle norme europee inerenti i dispositivi di sicurezza delle costruzioni stradali, di recepire nel sistema normativo italiano le norme di cui ai precedenti «visto»;

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il voto n. 209/2003, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 28 novembre 2003, con il quale lo stesso Consiglio ha espresso parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni, al testo stesso;

Considerato che tutte le osservazioni e raccomandazioni valutate rilevanti e sostanziali sono state recepite;

Considerato che alcune, di carattere procedurale e formale di dettaglio possono trovare una più compiuta risposta in fase di attuazione del provvedimento attraverso direttive e circolari;

Considerato, al contrario, diversamente valutabili alcune osservazioni nell'ottica dell'esigenza di un più puntuale recepimento delle norme europee di settore, con specifico riferimento alle norme UNI EN parti 1-2-3-4;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento istruzioni tecniche

1. Le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione, allegate al decreto ministeriale 3 giugno 1998 con le modificazioni di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono aggiornate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e sostituite dalle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali allegate al presente decreto.

2. Con il presente decreto sono altresì recepite le norme UNI EN 1317 parti 1,2.3 e 4, che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni stradali, le modalità di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi criteri di accettazione.

Art. 2.

Studio, ricerca e monitoraggio sui dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali

1. È compito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio sui dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni di comprovata esperienza nel settore.

2. Tale attività è finanziata con i proventi derivanti dai diritti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'omologazione dei dispositivi di ritenuta.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto e le istruzioni tecniche ad esso allegate, fatto salvo quanto previsto al comma 8, si applicano alle domande di omologazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

2. I dispositivi la cui domanda di omologazione sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto saranno esaminati e, se del caso, omologati secondo le disposizioni del decreto ministeriale 3 giugno 1998 e del successivo decreto ministeriale 11 giugno 1999. È facoltà del richiedente l'omologazione chiedere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il riesame della barriera o del dispositivo in base alle disposizioni dello stesso decreto integrando, se necessario, la documentazione.

3. I dispositivi di ritenuta già omologati o che saranno omologati sulla base delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, manterranno l'omologazione ottenuta per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro il suddetto periodo tali dispositivi potranno essere riesaminati alla luce delle disposizioni del presente decreto, ai fini della conferma o meno della precedente omologazione. Il riesame sarà effettuato su richiesta del titolare o del richiedente l'omologazione, da formulare, a pena di decadenza della stessa, entro e non oltre sei mesi:

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dispositivi già omologati entro tale data;

dalla data di trasmissione del certificato di omologazione, per i dispositivi omologati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di mancata conferma, l'omologazione originaria mantiene la sua validità per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le prove d'urto eseguite precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la norma UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4, presso campi prova già autorizzati in base al decreto ministeriale 3 giugno 1998, anche in assenza di certificazione secondo le norme ISO EN 17025 sono ammessi per l'esame o il riesame ai fini dell'ottenimento dell'omologazione in base alle nuove disposizioni.

6. In attesa che le disposizioni del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa per tutte le tipologie di dispositivi, gli enti appaltanti devono richiedere, per le tipologie per le quali non siano state ancora emanate le circolari previste dall'art. 9 del suddetto decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, dispositivi rispondenti alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4, richiedendo, ai fini della verifica di rispondenza alle suddette norme, rapporti di crash test rilasciati da campi prova dotati di certificazione secondo le norme ISO EN 17025.

7. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti appaltanti, per le tipologie di dispositivi per le quali non siano state ancora emanate le circolari previste dall'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, sono tenuti ad accettare anche dispositivi rispondenti alle nuove disposizioni o al decreto ministeriale 3 giugno 1998, anche se testati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, richiedendo, in tal caso ai fini della verifica di rispondenza a tale normativa, rapporti di prove d'urto rilasciati da campi prova autorizzati in base alla suddetta normativa o da altri campi prova dotati di certificazione le norme ISO EN 17025.

8. In via transitoria, ai fini dell'omologazione, sono considerate ammissibili le domande, presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, che siano corredate da rapporti di prova sul manufatto eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1A del decreto ministeriale 3 giugno 1998 ed alle successive modifiche introdotte con il decreto ministeriale 11 giugno 1999. Tali domande saranno esaminate e, se del caso, definite in base alle disposizioni dei suddetti decreti ministeriali. Per esse si applica quanto previsto al comma 1 mentre non è ammessa la richiesta di riesame prevista al comma 2.

Art. 4.

1. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nei decreti ministeriali 18 febbraio 1992, n. 223 e 3 giugno 1998.

Roma, 21 giugno 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 30

ALLEGATO

ISTRUZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L'OMOLOGAZIONE E L'IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA NELLE COSTRUZIONI STRADALI.

Art. 1.

Oggetto delle istruzioni
Classificazione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali

Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, l'omologazione, la realizzazione e l'impiego delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere e gli altri dispositivi si dividono nei seguenti tipi:

a) barriere centrali da spartitraffico;

b) barriere laterali;

c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.;

d) barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d'urto per ostacoli fissi, letti di arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d'arte, dispositivi per zone di transizione e simili.

Art. 2.

Finalità dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali

Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti, accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.

Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta devono quindi essere idonei ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri.

Art. 3.

Individuazione delle zone da proteggere

Le zone da proteggere per le finalità di cui all'art. 2, definite, come previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e successivi aggiornamenti e modifiche, dal progettista della sistemazione dei dispositivi di ritenuta, devono riguardare almeno:

i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali possa essere ragionevolmente ritenuto che il comportamento delle barriere in opera sia paragonabile a quello delle barriere sottoposte a prova d'urto e comunque fino a dove cessi la sussistenza delle condizioni che richiedono la protezione;

lo spartitraffico ove presente;

il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili):

gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc, ed i manufatti, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali indicati nell'art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo.

Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata nel certificato di omologazione, ponendone circa due terzi prima dell'ostacolo, integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indicati nel certificato di omologazione, salvo diversa prescrizione del progettista secondo i criteri indicati nell'art. 6.; in particolare, ove possibile, per le protezioni isolate di ostacoli fissi, all'inizio dei tratti del dispositivo di sicurezza, potranno essere utilizzate integrazioni di terminali speciali appositamente testati.

Per la protezione degli ostacoli frontali dovranno essere usati attenuatori d'urto, salvo diversa prescrizione del progettista.

Art. 4.

Indice di severità degli impatti

Ai fini della classificazione della severità degli impatti verranno utilizzati l'Indice di severità della accelerazione, A.S.I., l'Indice velocità teorica della testa, T.H.I.V., e l'Indice di decelerazione della testa dopo l'impatto, P.H.D., come definiti nelle norme UNI EN 1317, parte 1 e 2.

Art. 5.

Conformità dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e loro installazione

Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilità mantenendo i loro requisiti prestazionali nel tempo sotto l'influenza di tutte le azioni prevedibili.

Per la produzione di serie delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed i componenti dovranno avere le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo allegato ai certificati di omologazione, nei limiti delle tolleranze previste dalle norme vigenti o dal progettista del dispositivo all'atto della richiesta di omologazione.

All'atto dell'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive dei materiali impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio. Dovranno inoltre essere allegate le corrispondenti dichiarazioni di conformità dei produttori alle relative specifiche tecniche di prodotto.

Le barriere e gli altri dispositivi di ritenuta omologati ed installati su strada dovranno essere identificati attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno uno ogni 100 metri di installazione) o sul dispositivo, e riportante la denominazione della barriera o del dispositivo omologato, il numero di omologazione ed il nome del produttore. Una volta conseguita l'armonizzazione della norma EN 1317 e divenuta obbligatoria la marcatura CE, le informazioni da apporre sul contrassegno saranno quelle previste nella stessa norma EN 1317, parte 5.

Nell'installazione sono tollerate piccole variazioni, rispetto a quanto indicato nei certificati di omologazione, conseguenti alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada (ad esempio: infissione ridotta di qualche paletto o tirafondo; inserimento di parte dei paletti in conglomerati cementizi di canalette; eliminazione di supporti localizzati conseguente alla coincidente presenza di caditoie per l'acqua o simili). Altre variazioni di maggior entità e comunque limitate esclusivamente alle modalità di ancoraggio del dispositivo di supporto sono possibili solo se previste in progetto, come riportato nell'art. 6.

Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona del direttore lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovrà risultare da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.

Art. 6.

Criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale

Ai fini della individuazione delle modalità di esecuzione delle prove d'urto e della classificazione delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sarà fatto esclusivo riferimento alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4.

La scelta dei dispositivi di sicurezza avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle caratteristiche della strada nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto *c)* dell'art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque in conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali. Sarà in particolare controllata la compatibilità dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le relative resistenze di progetto.

Per la composizione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista provvederà a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale.

Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo compongono, distinto nei seguenti livelli:

Tipo di traffico	TGM	% Veicoli con massa >3,5 t
I	≤1000	Qualsiasi
I	>1000	≤ 5
II	>1000	5 < n ≤ 15
III	>1000	> 15

Per il TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi.

Ai fini applicativi le seguenti tabelle A, B, C riportano - in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera - le classi minime di dispositivi da applicare.

Tabella A - Barriere longitudinali

Tipo di strada	Tipo di traffico	Barriere spartitraffico	Barriere bordo laterale	Barriere bordo ponte (1)
Autostrade (A) e strade extraurbane principali(B)	I	H2	H1	H2
	II	H3	H2	H3
	III	H3-H4 (2)	H2-H3 (2)	H3-H4 (2)
Strade extraurbane secondarie(C) e Strade urbane di scorrimento (D)	I	H1	N2	H2
	II	H2	H1	H2
	III	H2	H2	H3
Strade urbane di quartiere (E) e strade locali(F).	I	N2	N1	H2
	II	H1	N2	H2
	III	H1	H1	H2

(1) Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono equiparate al bordo laterale.

(2) La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista.

Queste prescrizioni sono valide per l'asse stradale e per le zone di svincolo; le pertinenze quali aree di servizio, di parcheggio o le stazioni autostradali, avranno, salvo nel caso di siti particolari, protezioni di classi N2;

Le barriere per i varchi apribili dovranno essere testate secondo quanto precisato nella norma ENV 1317-4 e possono avere classe di contenimento inferiore a quella della barriera a cui sono applicati, per non più di due livelli.

Tabella B - Attenuatori frontali

Velocità imposta nel sito da proteggere	Classe degli attenuatori
Con velocità v ≥ 130 km/h	100
Con velocità 90≤ v < 130 km/h	80
Con velocità v < 90 km/h	50

Gli attenuatori dovranno essere testati secondo la norma EN 1317-3.

Gli attenuatori si dividono in redirettivi e non-redirettivi, nel caso in cui sia probabile l'urto angolato, frontale o laterale, sarà preferibile l'uso di attenuatori redirettivi.

Particolare attenzione dovrà essere fatta alle zone di inizio barriere, in corrispondenza di una cuspide; esse andranno eseguite solo se necessarie in relazione alla morfologia del sito o degli ostacoli in esso presenti e protette in questo caso da specifici attenuatori d'urto. (salvo nelle cuspidi di rampe che vanno percorse a velocità 40 km/h). Ogniqualvolta sia possibile si preferiranno soluzioni di minore pericolosità quali letti di arresto o simili, da testare con la sola prova tipo TB11 della norma EN 1317, con ingresso frontale in asse alla fascia costituita dal letto d'arresto da testare, che potrà poi essere usato con maggiore larghezza e/o lunghezza dei minimi testati.

I terminali semplici, definiti come normali elementi iniziali e finali di una barriera di sicurezza, possono essere sostituiti o integrati alle estremità di barriere laterali con terminali speciali testati secondo UNI EN 1317-4, di tipo omologato. In questo caso, la scelta avverrà tenendo conto delle loro prestazioni e della destinazione ed ubicazione, secondo tabella C.

Tabella C - Terminali speciali testati

Velocità imposta nel sito da proteggere	Classe dei terminali
Con velocità v ≥ 130 km/h	P3
Con velocità 90≤ v <130 km/h	P2
Con velocità v < 90 km/h	P1

Il progettista delle applicazioni dei dispositivi di sicurezza di cui all'art. 2 del D.M. 223/92 nel prevedere la protezione dei punti previsti nell'art. 3 definirà le caratteristiche prestazionali dei dispositivi da adottare secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni e in particolare la tipologia, la classe, il livello di contenimento, l'indice di severità, i materiali, le dimensioni, il peso massimo, i vincoli, la larghezza di lavoro, ecc., tenendo conto della loro congruenza con, il tipo di supporto, il tipo di strada, le manovre ed il traffico prevedibile su di essa e le condizioni geometriche esistenti.

Le barriere di sicurezza dovranno avere la lunghezza minima di cui all'art. 3, escludendo dal computo della stessa i terminali semplici o speciali, sia in ingresso che in uscita.

Laddove non sia possibile installare un dispositivo con una lunghezza minima pari a quella effettivamente testata (per esempio ponti o ponticelli aventi lunghezze in alcuni casi sensibilmente inferiori all'estensione minima del dispositivo), sarà possibile installare una

estensione di dispositivo inferiore a quella effettivamente testata, provvedendo però a raggiungere la estensione minima attraverso un dispositivo diverso (per esempio testato con pali infissi nel terreno), ma di pari classe di contenimento (o di classe ridotta - H3 nel caso di affiancamento a barriere bordo ponte di classe H4) garantendo inoltre la continuità strutturale. L'estensione minima che il tratto di dispositivo «misto» dovrà raggiungere sarà costituita dalla maggiore delle lunghezze prescritte nelle omologazioni dei due tipi di dispositivo da impiegare.

Per motivi di ottimizzazione della gestione della strada, il progettista cercherà di minimizzare i tipi da utilizzare seguendo un criterio di uniformità.

Ove reputato necessario, il progettista potrà utilizzare dispositivi della classe superiore a quella minima indicata; parimenti potrà utilizzare, solo su strade esistenti, barriere o dispositivi di classe inferiore da quelli indicati, se le strade hanno dimensioni trasversali insufficienti, per motivi di riduzione di visibilità al sorpasso o all'arresto, per punti singolari come pile di ponte senza spazio laterale o simili. In questo ultimo caso potrà usare dispositivi in parte difformi da quelli indicati, curando in particolare la protezione dagli urti frontali su detti elementi strutturali.

Per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei crash test; detto spazio di lavoro non sarà necessario nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, che siano state testate in modo da simulare al meglio le condizioni di uso reale, ponendo un vuoto laterale nella zona di prova; considerazioni analoghe varranno per i dispositivi da bordo laterale testati su bordo di rilevato e non in piano, fermo restando il rispetto delle condizioni di prova.

Il progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l'adattamento dei singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra diversi tipi di protezione, zone di approccio alle barriere, punto di inizio e di fine in relazione alla morfologia della strada per l'adeguato posizionamento dei terminali, interferenza e/o integrazione con altri tipi di barriere, ecc.

Per le strade di nuova progettazione, varrà anche quanto previsto dalle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, approvate con il decreto ministeriale 5 novembre 2001, fermo restando quanto detto in precedenza in merito agli spazi di lavoro probabile ed ai dispositivi già testati in modo da simulare al meglio, nel funzionamento, le condizioni di uso reale.

Art. 7.

Omologazione delle barriere e dei dispositivi

L'omologazione di qualsiasi tipo di barriera o altro dispositivo deve essere richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposita domanda che deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia.

a) progetto, firmato da un ingegnere iscritto all'Albo professionale, comprendente una relazione tecnica sui criteri di dimensionamento e funzionamento strutturale e sulle caratteristiche funzionali e geometriche del manufatto con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto nelle presenti istruzioni e in funzione delle installazioni su strada.

Nella relazione sarà indicato in particolare:

nome e ragione sociale del richiedente che propone il dispositivo;

tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione;

caratteristiche specifiche che individuano il prodotto;

caratteristiche opportunamente definite dei materiali costituenti il manufatto, i sistemi di supporto o di ancoraggio ed i rivestimenti protettivi;

modalità di installazione.

b) documentazione grafica del manufatto comprendente i disegni d'insieme e di tutti i componenti, opportunamente quotati, il trattamento delle estremità (terminali semplici) includente eventuali ancoraggi usati nelle prove.

c) certificazione delle prove sostenute sul prototipo e sui materiali che lo compongono, tali da definire la appartenenza alle classi previste dalle norme applicabili vigenti;

manuale per l'utilizzo e l'installazione del manufatto.

La domanda può essere presentata da produttori, da enti gestori delle strade, da progettisti o da società di progettazione, in forma singola o associata

Ad omologazione avvenuta il titolare della stessa potrà autorizzare uno o più produttori certificati in qualità a costruire il dispositivo omologato.

I dispositivi, omologati o meno secondo il presente decreto o secondo il decreto ministeriale 3 giugno 1998, per essere utilizzati operativamente sulle strade italiane, dovranno essere costruiti da produttori dotati di un sistema di controllo della produzione in fabbrica certificato ai sensi delle norme della serie ISO EN 9000:2000, con specifico riferimento alla produzione di barriere.

Art. 8.

Modalità di prova dei dispositivi di ritenuta e criteri di giudizio ai fini dell'omologazione

L'idoneità dei dispositivi di ritenuta, ai fini indicati all'art. 7, è subordinata al superamento di prove su prototipi in scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati dotati di certificazione secondo le norme EN 17025, sia italiani sia di Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Le modalità delle prove, il numero e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, nonché le altre condizioni richieste per l'accettazione dovranno rispondere alle disposizioni della norma europea EN 1317 parti 1, 2, 3,4 e suoi successivi aggiornamenti.

Il campo prova autorizzato effettuerà le prove dopo aver verificato la rispondenza del prototipo installato con il progetto depositato ed al termine delle stesse rilascerà i rapporti di prova inserendo negli stessi i risultati e la loro rispondenza o meno ai valori previsti dalle suddette norme.

I criteri di giudizio da applicare ai fini del rilascio dell'omologazione corrispondono ai criteri di accettazione delle prove d'urto della norma EN 1317 parti 2, 3 e 4.

04A07850

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 14 luglio 2004.

GE-458/2004 - Lavori di ristrutturazione ed adattamento ad uso distretto socio-sanitario di un edificio. Stazione appaltante: azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona. Esponente: Associazione nazionale costruttori di impianti (ASSISTAL). (Deliberazione n. 135).

IL CONSIGLIO

Vista la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 13, comma 7;

Visto il regolamento generale sui lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 72, commi 3 e 4;

Visto il regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

Vista la relazione del servizio;

Considerato in fatto

In data 25 aprile 2004, l'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL) ha trasmesso in indirizzo all'Azienda ULSS 20 di Verona, e per conoscenza a questa Autorità, una nota nella quale si evidenziano alcune anomalie relative al bando di gara specificato in oggetto nonché la richiesta alla stessa ULSS 20 di rettificare il bando in questione.

In sostanza, l'ASSISTAL contesta il fatto che i lavori rientranti nella categoria OG11, essendo lavorazioni specializzate, e superando il 15% dell'importo totale dei lavori non possono essere subappaltate, ma dovrebbero essere eseguite dal soggetto affidatario singolarmente o previa costituzione di ATI verticale, così come previsto dall'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994.

Successivamente, a seguito della richiesta di informazioni da parte del settore, l'ULSS 20 ha trasmesso una nota nella quale fa presente che con bando prot. 312 del 1° aprile 2004, ha reso noto l'indicazione di una licitazione privata per i lavori di cui all'oggetto secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 1, lettera *C)* della legge n. 109/1994 nonché secondo le nuove disposizioni contenute nella legge regionale sui lavori pubblici n. 27 emanata dalla regione Veneto in data 11 novembre 2003, evidenziando il fatto che la problematica in questione è stata sottoposta alla regione Veneto - Direzione lavori pubblici, la quale, con propria nota prot. 1369/46/0406 Oss. del 19 marzo 2003, ha dettato precise indicazioni su come debba essere considerata la categoria OG11, precisando che l'interpretazione della regione Veneto, che esclude il divieto di subappalto per le opere che non ricadono nelle categorie di cui all'art. 72, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, è stata riportata negli schemi di bando - tipo che costituiscono un indirizzo unitario per le Stazioni appaltanti operanti nel Veneto.

Considerato in diritto

Nella relazione trasmessa all'Autorità, la stazione appaltante specifica che il bando è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite della regione Veneto, la quale non condivide l'ampliamento della portata delle norme operato dall'Autorità.

Inoltre, la stazione appaltante ritiene di aver operato concordemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4671 del 19 agosto 2003 secondo la quale la categoria scorporabile OG11 non rientra necessariamente nel divieto di subappalto e obbligo di ATI se ciascuna categoria specializzata che compone la OG11 non supera la soglia del 15%.

Va preliminarmente precisato che il problema non riguarda l'estensione del divieto di subappalto alle categorie generali per il quale aspetto vi è una diversa valutazione fra l'Autorità e la giurisprudenza. L'Autorità ha infatti precisato che ove si condivide la posizione assunta dalla medesima, il divieto di subappalto va specificato nel bando di gara. Il problema è relativo invece alla categoria OG11 non in quanto categoria generale ma in quanto categoria che costituisce un insieme di lavorazioni specializzate.

Sulla questione in esame, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito con atto di determinazione n. 31/2002 che il divieto di subappalto si applica anche alle opere ricadenti nella categoria OG11 nei casi in cui l'importo delle lavorazioni siano di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori. Tale indicazione è stata riportata successivamente nelle linee guida alla compilazione dei bandi pubblicati sul sito dell'Autorità.

In sostanza, l'Autorità ha ritenuto che la categoria OG11 è una categoria generale da considerarsi «anomala». Infatti dal combinato disposto di alcune disposizioni del regolamento generale (art. 72, comma 2) e del regolamento di qualificazione (primo capoverso delle premesse all'allegato *a*) si rileva che per opera generale si intende un'opera o un lavoro caratterizzato da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

Diversamente, la declaratoria della categoria OG11 afferma che essa riguarda impianti che devono essere realizzati in interventi appartenenti a categorie generali già realizzati o in corso di esecuzione e, quindi, non sarebbe di per sé un'opera generale.

La sua declaratoria sembra molto più coerente con la definizione di opere specializzate contenuta nel regolamento generale (art. 72, comma 3).

Per opere specializzate si intendono, infatti, proprio quelle lavorazioni che nell'ambito del processo realizzato dell'opera o del lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. In sostanza la categoria OG11 si riferisce ad un insieme di impianti caratterizzati da una particolare specificità tecnica aggiuntiva a quelle possedute dai singoli impianti rientranti nelle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30.

Tra l'altro l'art. 72, comma 4 fornisce un elenco dettagliato di opere specializzate indipendentemente dalle declaratorie di opere generali e speciali effettuate dal regolamento sulla qualificazione.

Pertanto, attenendosi, come suggerisce la regione Veneto, ai fini del subappalto, unicamente al combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 7 della legge n. 109/1994 e 72, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000, le lavorazioni del progetto inserite nella categoria OG11 non possono essere subappaltate rientrando appunto nella classifica del citato comma 4 dell'art. 72.

D'altro canto non è possibile scorporare l'ammontare di ciascuna categoria OS3, OS28 e OS30, ai fini della valutazione del raggiungimento di ciascuna di esse del limite del 15% (limite oltre il quale vige il divieto di subappalto) poiché dette lavorazioni sono tra loro interconnesse e non eseguibili singolarmente. Infatti, assumendo per ipotesi corretta l'interpretazione della stazione appaltante di considerare singolarmente l'importo di ciascuna categoria che compone la OG11, si dovrebbe vietare il subappalto soltanto alla categoria specializzata o alle categorie specializzate che superano il 15% dell'appalto e consentire il subappalto a quelle che non superano detta soglia. In altre parole con la tesi sostenuta dalla stazione appaltante si perviene alla conclusione che la categoria OG11 non è un insieme di coordinato di lavorazioni e che parte di essa può essere eseguita da soggetti non aventi la qualificazione nella OG11 dovendo prevedere il divieto del subappalto per la parte specializzata che supera il limite del 15%. L'indicazione della categoria OG11 nel bando di gara, quale lavorazione facente parte dell'appalto, in questo caso risulta del tutto inutile.

Infine, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4671 del 19 agosto 2003, citata dalla stazione appaltante, precisa che dovrebbe negarsi del tutto la riferibilità del divieto di subappalto alla categoria OG11, intesa come non assorbente e non fungibile rispetto alle categorie specializzate.

In generale, il fatto che la categoria OG11 sia considerata non assorbente e non fungibile scaturisce dagli elaborati progettuali e dalle precisazioni del progettista che indica tra le lavorazioni proprio la OG11 e non le singole lavorazioni specializzate, indicando con ciò l'interconnessione tra le diverse categorie specializzate.

Le indicazioni esposte, alla luce delle precisazioni della giurisprudenza del giudice amministrativo, costituiscono i presupposti di un procedimento di riesame, inteso a valutare la possibilità di adozione di un provvedimento di autotutela, nel senso di annullamento o modifica delle determinazioni che sono state oggetto delle indicazioni suddette, ovvero di rivalutazione degli indirizzi assunti. Rivalutazione che non potrà, ovviamente, non tenere conto, per la scelta dell'indirizzo da adottare, accanto a quanto sopra rilevato, degli elementi di fatto e dei motivi di specifico interesse pubblico che attengono alla fattispecie esaminata.

Delle conclusioni di questa attività di riesame il responsabile del procedimento vorrà dare comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge n. 109/1994 entro il termine indicato di seguito.

Inoltre, sempre in conformità alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, si dispone l'invio agli organi di governo ed a quelli di controllo interno del comune, per l'esercizio dei rispettivi poteri.

In base a quanto sopra considerato,

il Consiglio

ritiene, alla luce delle considerazioni di cui sopra, di evidenziare a codesta stazione appaltante la possibilità di inserire il divieto di subappalto per la categoria OG11 intesa quest'ultima come non assorbibile e non fungibile delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30;

Ritiene, nel caso specifico, non condivisibile l'operato della stazione appaltante di considerare singolarmente l'importo di ciascuna categoria che compone la OG11 ai fini della valutazione del raggiungimento di ciascuna di esse del limite del 15% oltre il quale vige il divieto di subappalto;

Manda alla stazione appaltante per le valutazioni di competenza, ai fini del procedimento di riesame ed alla stregua delle indicazioni di cui in motivazione, valutazioni da comunicare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione;

Manda agli organi di governo dell'amministrazione, nella specie all'Ufficio di controllo interno dell'ente, ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza.

Roma, 14 luglio 2004

Il presidente: GARRI

04A07935

UNIVERSITÀ «CATTOLICA DEL SACRO CUORE» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 giugno 2004.

Modifiche alla «Tabella A» di cui all'art. 47 dello statuto «Organici» facoltà di scienze politiche, medicina e chirurgia «A. Gemelli» e psicologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il Senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Preso atto che la convenzione rep. n. 872/1992 stipulata tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano per il finanziamento di un posto di ricercatore universitario per l'insegnamento di sociologia è scaduta e che il relativo finanziamento è cessato;

Preso atto che la convenzione rep. n. 594/1988 stipulata tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto auxologico italiano per il finanziamento di un posto di ricercatore universitario per l'insegnamento di psicologia dell'età evolutiva è scaduta e che il relativo finanziamento è cessato;

Considerato che si tratta di posti convenzionati di ricercatore universitario inseriti a statuto dell'università quali posti aggiuntivi, e che pertanto è necessario provvedere alla revisione della «Tabella A» di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori» dello statuto stesso nella parte relativa al numero dei posti di ricercatore universitario previsti per le facoltà rispettivamente di scienze politiche e di psicologia;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nell'adunanza del 18 maggio 2004, intesa a ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia, con conseguente diminuzione dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell'adunanza del 14 giugno 2004;

Viste le delibere adottate dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 30 giugno 2004;

Decreta:

Articolo unico

Nella «Tabella A», di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte relativa ai posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia, il numero dei posti previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene aumentato di una unità e diventa:

«Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» .... 69»;

b) nella parte relativa ai posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia, il numero dei posti previsto per la facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli", viene diminuito di una unità e diventa:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A.Gemelli" .... 242»;

c) nella parte relativa ai posti di ricercatore universitario:

1) viene soppressa la nota n. 1 e resta confermato a trentanove il numero dei posti di ricercatore universitario della facoltà di scienze politiche essendo scaduta la convenzione per il finanziamento dell'insegnamento di sociologia;

2) viene soppressa la nota n. 2 e confermato a ventotto il numero dei posti di ricercatore universitario della facoltà di psicologia essendo scaduta la convenzione per il finanziamento dell'insegnamento di psicologia dell'età evolutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 giugno 2004

Il rettore: ORNAGHI

04A07851

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del dott. Giuseppe Ambrosio a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2004 il dott. Giuseppe Ambrosio è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1998, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina, con estensione dell'incarico all'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue» fino al 31 dicembre 2004.

04A07936

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto dirigenziale del 27 luglio 2004;

Morra Flavio, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Acqui Terme, d.n. Alessandria, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pieraccini Giacomo, notaio residente nel comune di Porto Sant'Elpidio, d.n. Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Civitella in Val di Chiana, d.n. Arezzo, con l'anzidetta condizione;

Mori Alessandro, notaio residente nel comune di Amandola, d.n. Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Fermo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Donatiello Stefania, notaio residente nel comune di San Severo, d.n. Foggia, è trasferito nel comune di San Bartolomeo in Galdo, d.n. Benevento, con l'anzidetta condizione;

Tradii Elena, notaio residente nel comune di Badia Polesine, d.n. Rovigo, è trasferito nel comune di San Benedetto Val di Sambro, d.n. Bologna, con l'anzidetta condizione;

Capozzi Cristina, notaio residente nel comune di Lucera, d.n. Foggia, è trasferito nel comune di Carovigno, d.n. Brindisi, con l'anzidetta condizione;

Grassi Leonardo, notaio residente nel comune di Castiglione della Pescaia, d.n. Grosseto, è trasferito nel comune di Santa Maria di Licodia, d.n. Catania, con l'anzidetta condizione;

De Angelis Prisca, notaio residente nel comune di Sogliano al Rubicone, d.n. Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ermini Enrica, notaio residente nel comune di Abbadia San Salvatore, d.n. Siena, è trasferito nel comune di Pitigliano, d.n. Grosseto, con l'anzidetta condizione;

Di Persia Luigi, notaio residente nel comune di Ostuni, d.n. Brindisi, è trasferito nel comune di Otranto, d.n. Lecce, con l'anzidetta condizione;

Spini Ursula, notaio residente nel comune di Villadossola, d.n. Verbania, è trasferito nel comune di Gozzano, d.n. Novara, con l'anzidetta condizione;

Agostini Roberto, notaio residente nel comune di Trebaseleghe, d.n. Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Speranza Riccardo, notaio residente nel comune di Rovigo, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Mobilio Prospero, notaio residente nel comune di Ginosa, d.n. Taranto, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Manzan Stefano, notaio residente nel comune di Pordenone, è trasferito nel comune di Crespano del Grappa, d.n. Treviso, con l'anzidetta condizione.

04A07897

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 agosto 2004

Dollaro USA	1,2055
Yen giapponese	134,09
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,66005
Corona svedese	9,2140
Franco svizzero	1,5361
Corona islandese	86,28
Corona norvegese	8,4420
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57960
Corona ceca	31,618
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6544
Lira maltese	0,4247
Zloty polacco	4,3808
Leu romeno	41024
Tallero sloveno	239,9600
Corona slovacca	40,075
Lira turca	1764600
Dollaro australiano	1,7146
Dollaro canadese	1,6011
Dollaro di Hong Kong	9,4027
Dollaro neozelandese	1,8881
Dollaro di Singapore	2,0714
Won sudcoreano	1404,23
Rand sudafricano	7,5221

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08080

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche statutarie e regolamentari della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato approvato il regolamento per l'attribuzione di erogazioni assistenziali a favore degli esercenti la libera professione non iscritti alla Cassa e il nuovo regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua solidarietà, nel testo di cui, rispettivamente, agli allegati «*C*» e «*D*» al rogito del dott. Mario Liguori, notaio in Roma, in data 27-28 novembre 2003 (Repertorio n. 135071, Raccolta n. 27328), nonché, lo statuto, il regolamento di disciplina del regime previdenziale e il regolamento sui ricorsi al consiglio di amministrazione, nel testo di cui, rispettivamente, agli allegati «*C*», «*B*» e «*D*» al rogito del dott. Mario Liguori, notaio in Roma, in data 19 maggio 2004, (Repertorio n. 137032, racc. n. 27790)».

04A07855

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale Bestat, n. 33 - 74100 - Taranto.

1. Società cooperativa «General vetroplast soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto - via Mare n. 1 (frazione di Lido Azzurro) - costituita per rogito notaio dott. Giovanni Mobilio di Taranto in data 21 novembre 1985, repertorio n. 6047, raccolta n. 1/ posiz. BUSC n. 1779/220272, codice fiscale n. 00991670738;

2. Società cooperativa «Progetto M soc. coop. a r.l.», con sede legale in Montemesola (Taranto), via V. Emanuele, n. 60 - costituita per rogito notaio dott. Guido Maldari di Taranto in data 7 febbraio 1986, repertorio n. 7247, raccolta n. 77, posizione BUSC n. 1783/220276, codice fiscale n. 01030190738;

3. Società cooperativa «PRO.CO.MO. soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto - via Plinio, n. 51 - costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 2 ottobre 1985, repertorio n. 176088, raccolta n. //, posizione BUSC n. 1723/216315, codice fiscale n. 01001930732;

4. Società cooperativa «S. Giuseppe di Faggiano soc. coop. a r.l.», con sede legale in Faggiano (Taranto), via Collina, n. 21 - costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 11 febbraio 1985, repertorio n. 174505, raccolta n. //, posizione BUSC n. 1665/210314, codice fiscale n. 00962180733.

5. Società cooperativa «L'europea soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massafra (Taranto) - via Tazzoli, n. 29 - costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 14 marzo 1995, repertorio n. 21116, raccolta n. 8164, posiz. BUSC n. 2380/270949, codice fiscale n. 02044580732;

6. Società cooperativa «Zeugma civiltà del segno, soc. coop. a.r.l.», con sede legale in Taranto, via Francesco Crispi, n. 12 - costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Vinci di Taranto in data 29 marzo 1994, repertorio n. 40815, raccolta n. 12672, posiz. BUSC n. 2340/268428, codice fiscale n. 01978270732;

7. Società cooperativa «Commerciale Tamburi soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, via Donizetti, n. 8, costituita per rogito notaio dott. Angelo Raffaele Quaranta di Taranto in data 10 dicembre 1998, repertorio n. 26572, raccolta n. 8942, posizione BUSC n. 2620/286764, codice fiscale n. 02228540734;

8. Società cooperativa «Lo squalo soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Leonida, n. 84 - costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 5 febbraio 1976, repertorio n. 160185, raccolta n. //, posizione BUSC n. 1092/145976, codice fiscale n. 00254670730;

9. Società cooperativa «L'Atelier del pane soc. coop. a r.l.» con sede legale in Laterza (Taranto), via Duca d'Aosta, n. 14, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cioffi di Mottola in data 30 gennaio 1991, repertorio n. 2007, raccolta n. 500, posizione BUSC n. 2187/254311, codice fiscale n. 01843560739;

10. Società cooperativa «Giovani 2000 soc. coop. a r.l.» con sede legale in San Marzano di S.G. (Taranto), via IV Novembre, n. 7, costituita per rogito notaio dott. Magda Garofalo di Sava in data 1º giugno 1990, repertorio n. 12855, raccolta n. 3592, posizione BUSC n. 2123/248593, codice fiscale n. 01819380732;

11. Società cooperativa «L'ulivo soc.coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), via Pacinotti, n. 102, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore in data 2 dicembre 1996, rep. n. 34262, raccolta n. 13833, posiz. BUSC n. 2562/283156, codice fiscale n. 02128540735;

12. Società cooperativa «Nuova soc.coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), Piazza Verdi, 21 - costituita per rogito notaio dott.ssa Luciana Chirizzi in data 8 settembre 1989, rep. n. 6163, raccolta n. 1699, posiz. BUSC n. 2113/248075, codice fiscale n. 01790890733;

13. Società cooperativa «Eurotaras piccola soc.coop. a r.l.» con sede legale in Taranto - via Metaponto, n. 27 - costituita per rogito notaio dott.ssa Daniela De Francesco di Taranto in data 3 maggio 2000, repertorio n. 7073, racc. n. 1845, posiz. BUSC n. 2887/301903, codice fiscale n. 02332480736.

04A07624

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venoruton»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 757 del 26 luglio 2004

Società: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni n. 1 - Origgio (Varese).

Specialità medicinale: VENORUTON:

«2% gel», tubo 40 g - A.I.C. n. 017076035;

«100 mg/ml gocce orali», soluzione, flacone 20 ml - A.I.C. n. 017076011;

«300 mg capsule rigide», 20 capsule - A.I.C. n. 017076023;

«500 mg compresse», 20 compresse - A.I.C. n. 017076062;

«1000 mg granulato», 30 bustine - A.I.C. n. 017076074.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C.

Richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità VENORUTON, «2% gel», tubo 40 g - A.I.C. n. 017076035, VENORUTON, «100 mg/ml gocce orali», soluzione, flacone 20 ml - A.I.C. n. 017076011, VENORUTON, «300 mg capsule rigide», 20 capsule - A.I.C. n. 017076023, VENORUTON, «500 mg compresse», 20 compresse - A.I.C. n. 017076062, VENORUTON, «1000 mg granulato», 30 bustine - A.I.C. n. 017076074, prodotti anteriormente al 14 agosto 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 336 del 23 luglio 2003, possono essere dispensati improrogabilmnente per ulteriori 180 giorni dall'8 agosto 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tegens»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 758 del 26 luglio 2004

Società: Inverni della Beffa S.p.a. - Galleria Passerella n. 2, 29122 Milano.

Specialità medicinale: TEGENS:

«160 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 023539063;

«160 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 023539075.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C.

Richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni delle specialità Tegens, "160 mg capsule rigide" 20 capsule - A.I.C. n. 023539063; Tegens, "160 mg granulato per soluzione orale" 20 bustine - A.I.C. n. 023539075, prodotti anteriormente al 7 agosto 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto 234 del 16 giugno 2003 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 1º agosto 2004».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07932

Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope (aggiornato al 30 giugno 2004)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	SOSTANZE	DECRETO	SCADENZA
F 27	AVENTIS BULK S.P.A.	GARESSIO	CN	DESTROPROPOSSIFENE E SUOI SALI	10650	09-mar-06
F 13	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	ESTRAZIONE DELL'OPPIO E SINTESI CHIMICA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE	10297	15-giu-05
F 9	POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	QUINTO DE' STAMPI DI ROZZANO	MI	ERGOTAMINA E SUOI SALI	10385	30-lug-05
F 31	SOLMAG S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	AMFEPRAMONE, FENDIMETRAZINA, DESTROPROPOSSIFENE, PENTAZOCINA, PEMOLINA, FENTERMINA E LORO SALI	10563	11-gen-06
F 2	ANTIBIOTICOS S.P.A.	RODANO	MI	ACIDO LISERGICO	10416	19-set-05
F 23	DINAMITE DIPHARMA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	DESTROPROPOSSIFENE E SUOI SALI, AMFETAMINA, L-AMFETAMINA, L-METAMFETAMINA E TRAMADOLO	10212	17-feb-05
F 22	ALCHYMARS S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MI	L-METAMFETAMINA, METADONE CLORIDRATO, ANILERIDINA CLORIDRATO	10103	09-ott-04
F 29	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLE IV E VI	10140	10-nov-04
F 32	SOLMAG S.P.A.	DORNO	PV	FENILACETONE	10552	22-dic-05
F 33	SOLMAG S.P.A.	CASEI GEROLA	PV	FENILACETONE	10566	14-gen-06
F 25	ENDURA S.P.A.	RAVENNA	RA	SAFROLO, ISOSAFROLO E PIPERONALE	10647	27-feb-06
F 3	ANTIBIOTICOS S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	ACIDO LISERGICO	10417	19-set-05
F 18	INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	SARONNO	VA	ZOPICLONE, PENTAZOCINA CLORIDRATO	10036	01-lug-04
F 5	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	TILIDINA E SUOI SALI, SOSTANZE TABELLA IV DI CUI AL DECRETO MP 35/2003, SOSTANZE TABELLA VI	10570	12-feb-06

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I140	VETEM S.P.A.	PORTO EMPEDOCLE	AG	EFEDRINA	10384	17-lug-05
I297	KEMIKA S.P.A.	OVADA	AL	GAMMABUTIRROLATTONE	10659	09-mar-06
I 2	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	OPPIO, MORFINA, CODEINA, ETILMORFINA, COCAINA, SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA E LORO SALI, ALFENTANIL E SUFENTANIL	10058	21-lug-04
I260	PHARMACIA ITALIA S.P.A.	ASCOLI PICENO	AP	CODEINA, DIIDROCODEINA E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10577	22-gen-06
I219	OMEO TOSSICOLOGICI ITALIA S.R.L.	CARSOLI	AQ	CODEINA, MORFINA, OPPIO, COCA FOGLIE, COCAINA, AMFETAMINA, CANNABIS INDICA, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, DIETILPROPIONE, FENDIMETRAZINA, LISERGIDE	10319	08-giu-05
I238	AVENTIS PHARMA S.P.A.	SCOPPITO	AQ	METADONE, PETIDINA E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10606	03-feb-06
I231	ELASTOGRAN ITALIA S.P.A.	VILLANOVA D'ASTI	AT	GAMMA-BUTIRROLATTONE	10499	05-dic-05
I100	S.A.L.F. S.P.A. - LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	MORFINA, PETIDINA, FENOBARBITALE, EFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA E LORO SALI, TRAMADOLO E FENTANIL	10717	22-giu-06
I202	FRUCTAMINE S.P.A.	MOZZO	BG	PIPERONALE	10114	25-ott-04
I157	C.P. ESSENZE S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	PIPERONALE	10662	17-mar-06
I268	MONTENEGRO S.P.A.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	FOGLIE DI COCA PER LA PRODUZIONE DI LIQUORE	10654	17-mar-06
I251	AVENTIS BULK S.P.A.	BRINDISI	BR	SODIO DIETIL BARBITURATO	10626	09-mar-06
I278	WHITFORD S.R.L.	BRESCIA	BS	GAMMABUTIRROLATTONE	10102	24-set-04
I203	PIERREL FARMACEUTICI S.P.A.	CAPUA	CE	MORFINA, PENTAZOCINA E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10156	18-nov-04
I275	SIRTON PHARMACEUTICALS S.P.A.	VILLA GUARDIA	CO	SOSTANZE ELENCATE NELLA TABELLA IV	10083	08-set-04
I273	DMS FARMACEUTICI S.R.L.	TAVERNERIO	CO	CODEINA E SUOI SALI	10214	09-feb-05
I 69	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	ERBA	CO	DESTROPROPOSSIFENE	10469	05-ott-05
I205	SIRDOC S.R.L.	CIRIMIDO	CO	ELIOTROPINA	10402	28-lug-05
I295	D.M.S. FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	CODEINA E SUOI SALI	10596	28-gen-06
I 10	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	REGGELLO	FI	CODEINA, MORFINA, FENILPROPANOLAMINA E LORO SALI; BROTIZOLAM, BROMAZEPAM E FLUNITRAZEPAM	10557	12-gen-06
I239	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	GAMMA-BUTIRROLATTONE, PIPERONALE E SAFROLO	10409	06-set-05
I 80	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI	FI	METADONE, MORFINA, MEPERIDINA, CODEINA, FENOBARBITAL, OSSICODONE	10484	05-nov-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I282	BAXTER MANUFACTURING S.P.A.	SESTO FIORENTINO	FI	MORFINA, FENTANIL, SUFENTANIL E TRAMADOLO	10703	18-mag-06
I229	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	FIRENZE	FI	CODEINA E SUOI SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10571	20-gen-06
I 13	BRISTOL- MYERS SQUIBB S.R.L.	ANAGNI	FR	CODEINA, BUTORFANOLO E LORO SALI	10123	03-mar-05
I 40	GEYMONAT S.P.A.	ANAGNI	FR	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10115	01-nov-04
I 45	GRUPPO LEPETIT S.P.A.	ANAGNI	FR	AMFEPRAMONE, DESTROPROPOSSIFENE E LORO SALI, EFEDRINA CLORIDRATO, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10185	15-dic-04
I 54	BIOMEDICA FOSCAMA - INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	FERENTINO	FR	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10088	06-ott-04
I255	CONSORZIO FARMACEUTICO E BIOTECNOLOGICO BIOPROGRESS S.C.A.R.L.	ANAGNI	FR	BENZODIAZEPINE	10720	13-giu-06
I115	SOC. THOMAS & C. DI D'AMICO CLAUDIO E DE FELICE LUCIANO S.N.C.	IMPERIA	IM	PIPERONALE E SAFROLO	10695	21-mag-06
I227	GET S.R.L.	SANREMO	IM	GAMMA-BUTIRROLATTONE, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO (SUOI SALI E SUOI ETERI), OSSAZEPAM, DIAZEPAM E DESTROPROPOSSIFENE CLORIDRATO	10508	25-nov-05
I228	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO E SUOI SALI, OSSAZEPAM E DESTROPROPOSSIFENE CLORIDRATO	10507	25-nov-05
I213	LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALENTINO	ZOLLINO	LE	SOSTANZE E PREPARAZIONI ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	10232	09-mar-05
I294	SOLMAG S.P.A.	MULAZZANO	LO	FENILACETONE	10551	22-dic-05
I106	SCHERING-PLOUGH S.P.A.	COMAZZO	LO	QUAZEPAM E BUPRENORFINA	10514	25-nov-05
I 1	ABBOTT S.P.A.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	AMFETAMINA, ETILCLOROVINOLO, FENOBARBITALE, PENTOBARBITALE, METABARBITALE E LORO SALI, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, PENTAZOCINA CLORIDRATO E LATTATO, PENTAZOCINA BASE, DIIDROCODEINA E SUOI SALI, CODEINA E SUOI SALI	10383	26-lug-05
I259	GELLINI INTERNATIONAL S.R.L.	APRILIA	LT	SOSTANZE E PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10471	08-ott-05
I285	CARDINAL HEALTH ITALY 407 S.P.A.	APRILIA	LT	L-FENILPROPANOLAMINA, TILIDINA, CODEINA, FENTERMINA, FENOBARBITALE E LORO SALI, NONCHE' PSEUDOEFEDRINA	10406	29-lug-05
I198	WYETH LEDERLE S.P.A.	APRILIA	LT	PRECURSORI CAT. 1, FENILPROPANOLAMINA HCL, FENDIMETRAZINA E SUOI SALI, OXAZEPAM, LORAZEPAM, TEMAZEPAM, MEPROBAMATO, ZALEPLON	10253	13-apr-05
I218	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	PRECURSORI CAT. 1, TRAMADOLO.	10207	19-gen-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I 3	BAYER S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	FENOBARBITALE, METILFENOBARBITALE E LORO SALI, LORAZEPAM, FLURAZEPAM E FLUNITRAZEPAM	10547	02-gen-06
I 6	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	NOVATE MILANESE	MI	FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, ERGOMETRINA MALEATO, EFEDRINA, LEFETAMINA, LORMETAZEPAM, DIAZEPAM E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV	10609	06-feb-06
I 12	BRACCO S.P.A.	MILANO	MI	ETILMORFINA, CODEINA, FENOBARBITALE, EFEDRINA E LORO SALI	10622	08-mar-06
I 25	EDMOND PHARMA S.R.L.	PADERNO DUGNANO	MI	TRAMADOLO E SUOI SALI	10269	15-apr-05
I276	LONGLAC S.R.L.	ROZZANO	MI	ACIDO DIETILBARBITURICO E SODIO DIETILBARBITURATO PER LA PRODUZIONE DI REAGENTI	10112	07-ott-04
I279	DINAMITE DIPHARMA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	FENILACETONE	10158	24-nov-04
I 38	F.I.A.S. FABBRICA ITALIANA AROMI SPECIALI S.R.L.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	PIPERONALE	10686	15-mag-06
I 42	GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	MUGGIO'	MI	CODEINA, ETILMORFINA, MORFINA E LORO SALI, OPPIO E SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	10173	27-gen-05
I 50	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.R.L.	GORGONZOLA	MI	OPPIO, CODEINA E SUOI SALI, SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10172	20-gen-05
I271	LARES COZZI S.P.A.	PADERNO DUGNANO	MI	GAMMABUTIRROLATTONE	10651	10-mar-06
I 73	L'ITALIANA AROMI S.R.L.	CARATE BRIANZA	MI	PIPERONALE E SAFROLO	10056	18-lug-04
I 81	MONTEFARMACO S.P.A.	PERO	MI	CODEINA, ETILMORFINA, FENOBARBITALE E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	10581	27-gen-06
I 83	PHARCOTERM S.P.A.	CUSANO MILANINO	MI	DIAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, CLONAZEPAM, NITRAZEPAM, MEPROBAMATO, MEDAZEPAM	10713	30-mag-06
I 92	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	AMFETAMINA, ALPRAZOLAM, METILFENOBARBITALE, FENOBARBITALE E LORO SALI, CODEINA FOSFATO EMIIDRATO, FOLCODINA, DEXTROPROPOXIFENE, CODEINA E SUOI SALI	10139	07-nov-04
I288	EURAND S.P.A.	PESSANO CON BORNAGO	MI	FENTERMINA, D-PSEUDOEFEDRINA E LORO SALI, FENILPROPANOLAMINA	10313	04-giu-05
I287	EURAND S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	AMFEPRAMONE, AMOBARBITALE, FENTERMINA, DESTROPROPOSSIFENE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, TEMAZEPAM, OSSAZEPAM, D-PSEUDOEFEDRINA E LORO SALI	10312	04-giu-05
I 99	SACMAR S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	PIPERONALE E SAFROLO	10155	13-nov-04
I261	PHARMACIA ITALIA S.P.A.	NERVIANO	MI	FENTANILE, FENOBARBITALE E LORO SALI	10567	14-gen-06
I105	SCHERING S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	10555	22-dic-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I110	SELECT ALIMENTA S.R.L.	BRESSO	MI	PIPERONALE	10015	02-lug-04
I121	VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	MILANO	MI	ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FLURAZEPAM E TRIAZOLAM	10623	12-feb-06
I127	BAIOCCO AURELIO E FIGLIO S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	PIPERONALE	10230	09-mar-05
I149	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	ERGOTAMINA	10453	30-set-05
I249	BIOLAB S.P.A.	VIMODRONE	MI	METADONE PER CONTROLLI SU SPECIALITA' MEDICINALI, NONCHE' BENZODIAZEPINE, TRAMADOLO	10068	25-lug-04
I286	MOELLHAUSEN S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	PIPERONALE	10355	29-giu-05
I290	SOLMAG S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	EFEDRINA E 1-FENIL-2-PROPANONE	10562	11-gen-06
I300	HOSPIRA S.P.A.	LISCATE	MI	DIIDROCODEINA E SUOI SALI, DIAZEPAM, NORDAZEPAM, CLORDEMETILDIAZEPAM, BROMAZEPAM, TEMAZEPAM, FENTANIL CITRATO, IDROCODONE, IDROMORFONE, EFEDRINA	10706	19-mag-06
I160	VARIATI & CO. S.P.A.	CONCOREZZO	MI	PIPERONALE	10585	22-gen-06
I163	INDUSTRIE CHIMICHE MULLER E KOSTER S.P.A.	MILANO	MI	PIPERONALE	10708	06-giu-06
I284	SENSIENT FLAVORS ITALY S.R.L.	ORNAGO	MI	PIPERONALE	10414	24-ago-05
I302	PHARMA LOGISTICS S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI PER CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	10719	13-giu-06
I178	ROCHE S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10181b	15-dic-04
I180	COSMO S.P.A.	LAINATE	MI	FENOBARBITALE, NORDAZEPAM, PRAZEPAM, PSEUDOEFEDRINA HCL, OSSICODONE CLORIDRATO, CODEINA FOSFATO, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM	10169	07-gen-05
I187	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	DIAZEPAM	10231	17-mar-05
I199	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	BUTALBITALE, FENOBARBITALE E LORO SALI, CODEINA FOSFATO EMIIDRATO, PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA, OXAZEPAM, GAMMA-IDROSSIBUTIRRATO DI SODIO (GHB), LORAZEPAM, ALPRAZOLAM, ESTAZOLAM, DIAZEPAM	10636	19-feb-06
I206	POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	QUINTO DE' STAMPI DI ROZZANO	MI	ACIDO LISERGICO	10132	03-nov-04
I265	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	ALPRAZOLAM, LORAZEPAM, FENOBARBITALE SODICO, BROMAZEPAM, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, CLORDEMETILDIAZEPAM, EFEDRINA CLORIDRATO	10611	10-feb-06
I215	GRC PARFUM S.P.A.	BUCCINASCO	MI	ELIOTROPINA	10203	04-feb-05
I217	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. I, III E IV	10046	30-giu-04
I248	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	CODEINA E SUOI SALI, SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV, PRECURSORI CATEGORIA 1	10736	25-giu-06

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I244	IMAF S.P.A.	PESCHIERA BORROMEO	MI	GAMMA-BUTIRROLATTONE	10098	29-set-04
I 70	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO SULLA SECCHIA	MO	CODEINA E SUOI SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLE IV E VI	10394	27-lug-05
I194	NOVARTIS FARMA S.P.A.	TORRE ANNUNZIATA	NA	BARBITALE, ERGOTAMINA, BUTALBITAL, FENOBARBITALE, METILFENIDATO	10676	02-apr-06
I245	SIKA ITALIA S.P.A.	CERANO	NO	GAMMA-BUTIRROLATTONE	10199	19-gen-05
I207	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	CERANO	NO	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10209	30-gen-05
I224	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	PIPERONALE E FENILACETONE	10434	23-set-05
I230	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	GAMMA-BUTIRROLATTONE E PIPERONALE	10525	05-dic-05
I137	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	PIACENZA	PC	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV, D-PSEUDOEFEDRINA CLORIDRATO	10205	12-feb-05
I234	LORJ S.R.L.	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	GAMMA-BUTIRROLATTONE	10556	11-gen-06
I193	ALFA WASSERMANN S.P.A.	ALANNO	PE	LORAZEPAM, DIAZEPAM E PRECURSORI CATEGORIA 1	10432	15-set-05
I210	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	PISA	PI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	10117	04-nov-04
I 15	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (V. S. Leonardo 96)	PR	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10121	29-nov-04
I148	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Via Palermo 26/A)	PR	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	10430	19-set-05
I299	GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.	S. POLO DI TORRILE	PR	REMIFENTANIL CLORIDRATO	10744	23-giu-06
I272	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	PU	CATINA HCL, ALPRAZOLAM, TRAMADOLO, BROMAZEPAM, PSEUDOEFEDRINA HCL	10721	25-giu-06
I274	DIASPA S.P.A.	CORANA	PV	BARBITALE	10239	17-mar-05
I293	SOLMAG S.P.A.	DORNO	PV	FENILACETONE	10553	22-dic-05
I 66	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	CODEINA, FENOBARBITALE E LORO SALI, LORAZEPAM , DIAZEPAM, MEPROBAMATO, EFEDRINA E SUOI SALI	10261	17-apr-05
I119	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	CLORDIAZEPOSSIDO HCL, PINAZEPAM, FENOBARBITALE, MEPROBAMATO, TEMAZEPAM, CODEINA FOSFATO, FENILPROPANOLAMMINA, DIAZEPAM, LOPRAZOLAM E NORDAZEPAM	10487	03-nov-05
I258	P.A. AROMATICS S.R.L.	CARBONARA AL TICINO	PV	PIPERONALE	10590	27-gen-06
I256	ENDURA S.P.A.	RAVENNA	RA	OLIO DI SASSOFRASSO (SAFROLO)	10648	27-feb-06
I277	INTERLAB S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10082	24-set-04
I111	SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	POMEZIA	RM	MEDAZEPAM	10309	02-giu-05
I298	SEGIX ITALIA S.R.L.	POMEZIA	RM	PSEUDOEFEDRINA CLORIDRATO	10669	28-mar-06

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I176	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI, ERGOMETRINA, EFEDRINA E LORO SALI, KETAMINA HCL	10152	15-nov-04
I179	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	CODEINA FOSFATO, TRAMADOLO CLORIDRATO, PRECURSORI CATEGORIA 1	10386	02-ago-05
I102	SAN GIORGIO FLAVORS S.P.A.	TORINO	TO	PIPERONALE	10070	25-ago-04
I296	MASTERTASTE S.P.A.	TORINO	TO	PIPERONALE	10595	28-gen-06
I291	VEGETAL-PROGRESS S.R.L.	DEVESI DI CIRIE'	TO	ELIOTROPINA	10589	26-gen-06
I188	U.C.B. PHARMA S.P.A.	PIANEZZA	TO	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV, NONCHE' D-PSEUDOEFEDRINA	10241	09-apr-05
I201	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A. -ANTICA FARMACIA ORDINE MAURIZIANO	BRANDIZZO	TO	METADONE E SUOI SALI	10336	23-giu-05
I221	FARMACEUTICI PROCEMSA S.P.A.	NICHELINO	TO	METADONE E SUOI SALI	10362	11-lug-05
I243	KRUSE S.R.L.	SAN MAURO TORINESE	TO	GAMMA-BUTIRROLATTONE	10658	29-mar-06
I189	DINAMITE DIPHARMA S.P.A.	MERETO DI TOMBA	UD	PIPERONALE	10274	01-mag-05
I208	R.P.O. S.N.C. DI TURRA PIETRO GIOVANNI & C.	RIVIGNANO	UD	KITS DIAGNOSTICI	10079	27-set-04
I 68	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	CARONNO PERTUSELLA	VA	CODEINA, BARBITALE, FENOBARBITALE, DIFENOSSILATO, PENTAZOCINA, METADONE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, LORAZEPAM, MEDAZEPAM ERGOMETRINA, EFEDRINA E LORO SALI	10213	22-feb-05
I252	AVENTIS PHARMA S.P.A.	ORIGGIO	VA	FENOBARBITALE E SUOI SALI, DIAZEPAM E ZOPICLONE	10709	27-mag-06
I184	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV	10109	02-ott-04
I186	AZIENDA FARMACEUTICA ITALIANA S.R.L.	SUMIRAGO	VA	ERGOMETRINA MALEATO PER USO VETERINARIO	10265	09-mag-05
I232	FACON S.P.A.	VARESE	VA	GAMMA-BUTIRROLATTONE	10671	04-apr-06
I214	MONICO S.P.A.	MESTRE	VE	METADONE, OPPIO, CODEINA, EFEDRINA CLORIDRATO, MORFINA, ETILMORFINA, BARBITALE, FENOBARBITALE, MEPERIDINA E LORO SALI	10191	19-gen-05
I124	ZAMBON GROUP S.P.A.	VICENZA	VI	METADONE	10523	09-dic-05
I292	F.LLI MAZZON S.P.A.	SCHIO	VI	GAMMABUTIRROLATTONE	10602	31-gen-06
I177	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	PSEUDOEFEDRINA	10127	26-nov-04

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 giugno 2004)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C411	RICCOBONO S.P.A.	CANICATTI'	AG	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10697	27-mag-06
C127	CO.SI.FAR. -COOPERATIVA SICILIANA FARMACISTI A R.L.	RIBERA	AG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10168	06-gen-05
C379	PANTANO FARMACEUTICI S.P.A.	CANICATTI'	AG	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10366	23-lug-05
C 10	ALFAR - ALESSANDRIA FARMACEUTICI COEREDI DEL DR. C. TARTARA DI POGGI ANGELICA & C. S.A.S.	ALESSANDRIA	AL	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10716	14-giu-06
C499	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ALESSANDRIA	AL	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10338	29-giu-05
C501	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASALE MONFERRATO	AL	PREPARAZIONI TAB. V	10339	29-giu-05
C229	FARMACISTI ASSOCIATI PIEMONTE S.R.L.	SOLERO	AL	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10398	27-lug-05
C313	LA FARMACEUTICA S.R.L.	TORTONA	AL	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10084	14-set-04
C71A	FAR.CO.PA. -FARMACEUTICA COOPERATIVA PAVESE SOC. COOP. A R.L.	NOVI LIGURE	AL	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10597	31-gen-06
C 42	A.C.R.A.F. S.P.A. -AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	ANCONA	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10057	21-lug-04
C266	FIGLI DI GIUSEPPE FERRANTI DI FERRUCCIO FERRANTI & C. S.A.S.	ANCONA	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10272	31-mag-05
C396	PROFARMA S.N.C. DI VORBENI ENZO E C.	CAMERANO	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10494	18-nov-05
C472	S. A. F. -SERVIZI AUTONOMI FARMACIE SOC. COOP. A R.L.	JESI	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10021	17-lug-04
C935	A&C ADIVAR-COMIFAR S.P.A.	ANCONA	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10427	30-set-05
C460	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ACQUAVIVA PICENA	AP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10419	24-set-05
C43A	OOX ITALIA S.R.L.	MONTEGIORGIO	AP	SOSTANZE E PREPARAZIONI ELENCATE NELLA TAB. V	10588	26-gen-06
C949	PHARMACIA ITALIA S.P.A.	ASCOLI PICENO	AP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10578	22-gen-06
C822	AVENTIS PHARMA S.P.A.	SCOPPITO	AQ	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB. IV E V	10605	03-feb-06
C853	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	AVEZZANO	AQ	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10048	12-lug-04
C926	A & C ADIVAR-COMIFAR S.P.A.	SULMONA	AQ	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10441	30-set-05
C 33	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A.	AREZZO	AR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10080	02-ott-04
C 83	CHI-FAR ARETINA S.R.L. -CHIMICO FARMACEUTICA ARETINA	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10421	29-set-05
C748	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ASTI	AT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10315	29-giu-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C954	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MERCOGLIANO	AV	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10493	13-nov-05
C14A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	BARI	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10106	01-ott-04
C277	GALENO S.P.A.	BARI	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10284	02-giu-05
C434	SCHIROLI FARMACEUTICI S.N.C.	BARI	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10550	04-gen-06
C204	FARMACA - FARMACEUTICI CANNONE S.P.A.	BARLETTA	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10616	23-feb-06
C 76	CENTRO DISTRIBUTIVO FARMACEUTICO MERIDIONALE SOC.COOP. A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10418	08-set-05
C256	FAR.P.AS. FARMACISTI PUGLIESI ASSOCIATI SOC. COOP. A R.L.	MODUGNO	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10116	03-nov-04
C889	MURGIA VETERINARIA S.R.L.	GIOIA DEL COLLE	BA	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10270	25-apr-05
C685	MARPUR S.R.L.	TRIGGIANO	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10539	31-dic-05
C694	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TRIGGIANO	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10530	21-dic-05
C934	A & C ADIVAR-COMIFAR S.P.A.	MODUGNO	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10463	30-set-05
C834	ADDABBO FARMACEUTICI S.A.S. DI ANGELA ADDABBO & C.	BARI	BA	PREPARAZIONI TAB. V	10673	16-apr-06
C47A	COTIFA SOC. COOP. A R.L.	LALLIO	BG	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10314	04-giu-05
C952	PHARDIS S.R.L.	24040	BG	SOSTANZE E PREPARAZIONI PER USO UMANO E PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10165	08-dic-04
C808	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	BELLUNO	BL	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10506	09-dic-05
C224	FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.R.L.	BENEVENTO	BN	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10608	27-feb-06
C323	FEDERICO MANNA S.R.L.	BENEVENTO	BN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10400	13-set-05
C996	UNICO -LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	CASALECCHIO DI RENO	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10027	30-giu-04
C525	VENOS S.R.L.	BOLOGNA	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10613	10-feb-06
C290	IL DEPOSITO FARMACEUTICO BOLOGNESE S.R.L.	CALDERARA DI RENO	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10687	06-mag-06
C28A	SIVET S.R.L.	BOLOGNA	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10219	09-feb-05
C76A	NOVASOREL S.R.L.	ZOLA PREDOSA	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10634	18-feb-06
C964	ORVED S.R.L.	VILLANOVA DI CASTENASO	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10535	20-dic-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C645	FARMACEUTICA BOLOGNESE S.P.A.	BOLOGNA	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10267	20-mag-05
C558	ENDURA S.P.A.	BOLOGNA	BO	PRECURSORI CATEGORIA 1	10617	27-feb-06
C700	AFM S.P.A.	BOLOGNA	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10468	15-ott-05
C698	NOVAMED S.R.L.	BOLOGNA	BO	PREPARAZIONI TAB. V	10621	04-mar-06
C769	SEBIA ITALIA S.P.A.	MINERBIO	BO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10275	01-mag-05
C815	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MINERBIO	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10532	31-dic-05
C900	VETEFAR S.R.L.	OZZANO EMILIA	BO	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10305	27-mag-05
C07A	PLURIPHARMA DI OSTI ANTONELLA & C. S.A.S.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	PREPARAZIONI TAB. V	10164	05-dic-04
C19A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	BENTIVOGLIO	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10161	30-nov-04
C847	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	BRINDISI	BR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECUSORI CATEGORIA 1	10569	22-gen-06
C106	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	BRESCIA (Via Grandi 18)	BS	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10236	23-mar-05
C866	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	BRESCIA (Via Marchetti 8)	BS	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10237	23-mar-05
C910	VETEFAR S.R.L.	MONTICHIARI	BS	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10352	03-lug-05
C418	ROESSLER DI ROESSLER KARL E CO. S.A.S.	BOLZANO	BZ	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10528	20-dic-05
C171	DR. AUGUSTO BRUGNOLI E C. S.R.L.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10146	31-dic-04
C280	GATTERMAYER FARMACEUTICI DI SILVIA GATTERMAYER & C. S.A.S.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10202	17-gen-05
C337	MEDIFARMA S.R.L.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10193	25-dic-04
C 3	ADDARI ITALO	ELMAS	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB. IV E V	10182	14-dic-04
C126	CO.SA.FA.CA -COOPERATIVA SARDA FARMACISTI CAGLIARI A R.L.	SESTU	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10467	14-ott-05
C332	MASSIMI FARMACEUTICI S.N.C.	SESTU	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10330	03-lug-05
C543	S.I.M.A. S.P.A.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10244	19-apr-05
C542	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10476	17-ott-05
C156	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10077	10-set-04
C46A	ZOO. VET. DI PAOLA MARIA & C. S.A.S.	CAMPOBASSO	CB	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10353	25-giu-05
C783	GALENITALIA S.P.A.	CAMPOBASSO	CB	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10357	07-lug-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C 75	CEFARM S.R.L.	CASERTA	CE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10153	17-nov-04
C643	FIGLI DI LUIGI ORLANDI S.R.L.	MARCIANISE	CE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10266	20-mag-05
C774	EMX2 S.R.L.	SAN FELICE A CANCELLO	CE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10247	28-apr-05
C782	GALENITALIA S.P.A.	CASAGIOVE	CE	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10348	07-lug-05
C868	GALENITALIA S.P.A.	CHIETI SCALO	CH	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10124	01-nov-04
C73A	NUOVA SAFARM S.P.A.	CALTANISSETTA	CL	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10560	11-gen-06
C502	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CUNEO	CN	PREPARAZIONI TAB. V	10340	29-giu-05
C503	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO	CN	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10341	29-giu-05
C867	COVEL ITALIA S.P.A.	MARENE	CN	SOSTANZE E PREPARAZIONI AD USO VETERINARIO	10393	28-lug-05
C919	VETEFARMA S.R.L.	CUNEO	CN	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10373	26-lug-05
C475	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO-CAMERLATA	CO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10296	15-giu-05
C 19	AL-PHARMA S.P.A.	ERBA	CO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10067	28-lug-04
C12A	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	ERBA	CO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, NONCHE' PRECURSORI CATEGORIA 1	10092	29-set-04
C37A	DMS FARMACEUTICI S.R.L.	TAVERNERIO	CO	PREPARAZIONI TAB. V	10678	04-giu-05
C921	BERMA DI MAZZOLENI ERNESTO S.R.L.	CASNATE CON BERNATE	CO	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10408	09-set-05
C855	FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI S.R.L.	MOZZATE	CO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10095	04-ott-04
C675	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	GRANDATE	CO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10177	12-dic-04
C38A	FARMAKA S.R.L.	GRANDATE	CO	CLOTIAZEPAM ED ETIZOLAM	10294	19-mag-05
C455	SOCREFARMA S.P.A.	CREMONA	CR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10331	03-lug-05
C922	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA	CR	PREPARAZIONI TAB. V	10564	11-gen-06
C302	JORIO AMEDEO ARTURO FARMACEUTICI S.R.L.	COSENZA	CS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10224	15-mar-05
C242	FARM. ALARICO S.P.A.	MONTALTO UFFUGO	CS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10075	28-set-04
C584	FARMABRUZIA S.R.L.	CASTROVILLARI	CS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10171	17-gen-05
C793	V.I.M. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI S.R.L.	MANGONE	CS	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10460	11-ott-05
C120	CO.FAR.CA. -COOPERATIVA FARMACISTI CATANIA SOC. COOP. A R.L.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10580	26-gen-06
C263	FERLITO FARMACEUTICI S.P.A.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10354	12-lug-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C351	MOLINA FARMACEUTICI S.P.A.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10073	11-set-04
C426	SALVIA FARMACEUTICI DI CATERINA SALVIA E C. S.N.C.	VALVERDE	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10601	21-feb-06
C108	COOPERATIVA FARMACEUTICA TRINACRIA A R.L.	ACIREALE	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10629	19-feb-06
C447	SIRDECO -SICILIANA RAPPRESENTANZE DEPOSITI CONCESSIONI S.R.L.	CANNIZZARO DI ACI CASTELLO	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10473	14-ott-05
C240	FARMOS S.R.L.	VALVERDE	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10576	18-feb-06
C333	MAZZOLENI FARMACEUTICI S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10549	06-gen-06
C185	D.M. BARONE S.P.A.	MOTTA S. ANASTASIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10520	30-nov-05
C48A	VETEFARMA SICILIA S.N.C.	LINGUAGLOSSA	CT	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO APPARTENENTI ALLE TAB. I, IV E V	10513	23-nov-05
C63A	GALENITALIA S.P.A.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CAT. 1	10548	21-dic-05
C917	PULEO FARMACEUTICI DI BAGLIO CLARA & C. S.A.S.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10485	04-nov-05
C62A	GROSSFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10615	11-feb-06
C374	NUOVA SAFARM S.P.A.	BELPASSO	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10699	16-mag-06
C983	SOFAD S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10665	24-mar-06
C858	SO. FARMA.MORRA S.P.A.	MARCELLINARA	CZ	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10135	01-nov-04
C701	FARM. ALARICO S.P.A.	CATANZARO	CZ	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10100	04-ott-04
C932	A & C ADIVAR-COMIFAR S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10440	30-set-05
C998	UNICO -LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	FERRARA	FE	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10029	30-giu-04
C860	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FOGGIA	FG	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10105	16-ott-04
C564	FARMACEUTICI PADRE PIO S.R.L.	FOGGIA	FG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10480	25-nov-05
C526	V.E.M. FARMACEUTICI S.R.L.	LUCERA	FG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10290	26-giu-05
C845	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOGGIA	FG	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10568	22-gen-06
C959	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN SEVERO	FG	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10515	29-nov-05
C241	FARMOTECA S.A.S. DI G. RUFFINI & C.	SCANDICCI	FI	SPASMERIDAN	10492	02-nov-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C236	FARMA-SYSTEM DI SANNA ELVIO, BARTOLINI SANTINO E FANTAPPIE' VALERIO S.N.C.	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10429	17-set-05
C254	FAR.DIS. (FARMACEUTICA DISTRIBUZIONE) SOC. COOP. A R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10599	09-feb-06
C916	BIEMMEFARMA DI MARCELLO MONTIS E MARCELLO BARTOLINI S.N.C.	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10474	14-ott-05
C36A	VETEFAR S.R.L.	SCANDICCI	FI	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10321	10-giu-05
C145	DELLA SANTA VASCO EREDI S.R.L.	CALENZANO	FI	PREPARAZIONI TAB.V, EFEDRINA	10223	14-mar-05
C877	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10183	18-dic-04
C716	CHI-FAR -CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10424	29-set-05
C849	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	CALENZANO	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10039	09-lug-04
C746	CE.DI.SA. S.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10086	22-set-04
C775	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.	SCANDICCI	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10246	28-apr-05
C125	CO.RO.FAR. -COOPERATIVA DI SERVIZI ALLE FARMACIE SOC.COOP.A R.L.	FORLI'	FO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10396	07-ago-05
C890	ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE S.N.C. DI BRIGHI RINA & C.	FORLI'	FO	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10264	06-mag-05
C 94	CO.FA.C. -COOPERATIVA FARMACEUTICA CIOCIARA SOC. COOP. A R.L.	FROSINONE	FR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10119	09-nov-04
C469	SPEMITAL S.P.A.	FROSINONE	FR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10574	17-feb-06
C347	MITALFARMA DI MIGNONE ROSA E C. S.A.S.	CASSINO	FR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10233	25-mar-05
C883	BIOMEDICA FOSCAMA S.P.A.	FERENTINO	FR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10137	05-nov-04
C980	GEYMONAT S.P.A.	ANAGNI	FR	PREPARAZIONI TAB. V	10612	10-feb-06
C852	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ISOLA DEL LIRI	FR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10047	12-lug-04
C 95	COFARM S.P.A.	GENOVA	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10627	14-feb-06
C166	DI.FAR. S.P.A.	GENOVA	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10175	14-dic-04
C488	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	GENOVA	GE	PREPARAZIONI TAB. V	10367	29-giu-05
C588	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10197	22-dic-04
C231	FARMAGI S.R.L.	SANT'OLCESE	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10062	06-ago-04
C802	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA (Via Majorana)	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10584	31-gen-06
C801	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	CHIAVARI	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10583	31-gen-06
C608	FARMACON	RECCO	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10055	25-lug-04

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C803	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA (Via Trento)	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10604	03-feb-06
C940	ZOO FARVET DI DELLO ROSSO ENZO	GROSSETO	GR	SOSTANZE E PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10459	07-ott-05
C830	CHI-FAR CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	GROSSETO	GR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10451	29-set-05
C944	ALFA-TEC S.R.L.	GROSSETO	GR	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10478	23-ott-05
C01A	UNICO -LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	GROSSETO	GR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10031	30-giu-04
C487	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BUSSANA DI SANREMO	IM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10318	29-giu-05
C11A	CAF-LATIUM S.C. A R.L.	ISERNIA	IS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10368	16-lug-05
C107	COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESE SOC. COOP. A R.L.	LECCO	LC	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10495	17-nov-05
C110	COO-FARMA SALENTO SOC. COOP. A R.L.	LECCE	LE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10122	11-nov-04
C273	GALATINAMED S.R.L.	GALATINA	LE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10226	25-mar-05
C604	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ZOLLINO	LE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10074	15-set-04
C20A	V.I.M. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI S.R.L.	LECCE	LE	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10196	22-dic-04
C850	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIVORNO	LI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10038	09-lug-04
C965	FARMIN S.R.L.	LIVORNO	LI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10573	10-mar-06
C30A	BOUTY S.P.A.	LIVRAGA	LO	PREPARAZIONI TAB. V	10293	19-mag-05
C729	ESSEX ITALIA S.P.A.	COMAZZO	LO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10250	09-apr-05
C901	VETEFAR S.R.L.	LODI	LO	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10306	27-mag-05
C23A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10187	30-dic-04
C200	FARLA SOC. COOP. A R.L.	LATINA	LT	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10096	06-ott-04
C222	FARMACEUTICI MAGLIOCCO -SOCIETA' DISTRIBUTRICE MEDICINALI S.R.L.	FORMIA	LT	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10215	09-feb-05
C941	LATINAVETE S.R.L.	LATINA	LT	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10504	16-nov-05
C534	JANSSEN-CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10167	15-dic-04
C670	ABBOTT S.P.A.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10382	26-lug-05
C 15	ALLEANZA FARMACEUTICA TIRRENA S.P.A.	VIAREGGIO	LU	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10019	09-lug-04
C547	ALLEANZA FARMACEUTICA TIRRENA S.P.A.	LUCCA	LU	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10018	09-lug-04
C943	CHI-FAR ARETINA - "CHIMICO FARMACEUTICA ARETINA" S.R.L.	LUCCA	LU	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10452	29-set-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C990	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	CAPANNORI	LU	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10692	26-mag-06
C464	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	POLLENZA	MC	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10401	08-set-05
C50A	V.I.M. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI S.R.L.	RECANATI	MC	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10335	29-giu-05
C912	NUOVA VETERINARIA S.R.L.	MONTECASSIANO	MC	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10412	05-ago-05
C913	ITALMED S.R.L.	TREIA	MC	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10410	04-ago-05
C72A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TORREGROTTA	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10652	01-mar-06
C 16	ALL.FAR.M. ALLEANZA FARMACEUTICA MESSINESE S.P.A.	MESSINA	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10594	27-gen-06
C 78	CESAREO FARMACOSM S.R.L.	MESSINA-CONTESSE	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10361	11-lug-05
C477	S.I.C.E.A. -SOCIETA' INIZIATIVE CHIMICHE ED AFFINI S.P.A.	PISTUNINA	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10072	11-set-04
C190	ENRICO MOLLICA MEDICINALI S.P.A.	MESSINA	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10490	07-nov-05
C752	NUOVA SAFARM S.P.A.	PISTUNINA	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10712	20-giu-06
C29A	A & C ADIVAR-COMIFAR S.P.A.	TREMESTIERI	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10192	19-dic-04
C754	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	SEGRATE	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10501	02-dic-05
C878	SPEM S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10170	10-gen-05
C57A	PHARMA LOGISTICS S.P.A.	PESCHIERA BORROMEO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10510	30-nov-05
C 1	ACFA-PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10529	21-dic-05
C136	C.F.M. CO. FARMACEUTICA MILANESE S.P.A.	PERO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CAT. 1	10672	05-apr-06
C308	LA COMMERCIALE FARMACEUTICA S.R.L.	MILANO	MI	PREPARAZIONI TAB. V, PRECURSORI CATEGORIA 1	10405	29-lug-05
C794	FIEGE GOTH S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10632	15-feb-06
C58A	PHARMA LOGISTICS S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10511	30-nov-05
C59A	PHARMA LOGISTICS S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10512	30-nov-05
C 56	BAYER S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10546	02-gen-06

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C101	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10328	19-giu-05
C449	SITRA NORD S.R.L.	LACCHIARELLA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10688	08-mag-06
C232	FARMANORD S.R.L.	PIOLTELLO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10477	25-ott-05
C183	D.L.F. -DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10365	18-lug-05
C392	PIEFFE NORD S.R.L.	LISCATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10281	05-mag-05
C416	ROCHE S.P.A.	SEGRATE	MI	PREPARAZIONI TAB. IV E V	10180	15-dic-04
C433	SCHERING S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB. IV, V E VI	10446	18-set-05
C 41	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10292	26-giu-05
C 70	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10701	24-mag-06
C349	MOELLHAUSEN S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	PIPERONALE	10251	05-apr-05
C105	CONSIGLIERE S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10675	25-apr-06
C165	DIMAF S.P.A.	VIGNATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10273	29-apr-05
C65A	DACO S.R.L.	SEGRATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI ELENCATE NELLE TAB. IV E V	10587	27-gen-06
C797	NEOLOGISTICA S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE (Via delle Groane)	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10461	13-ott-05
C61A	SOLMAG S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10543	17-dic-05
C462	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10150	29-nov-04
C571	NASTRI S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10479	19-nov-05
C583	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	MILANO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10667	25-mar-06
C612	HELENA LABORATORIES ITALIA S.P.A.	ASSAGO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10097	04-ott-04
C971	AMPLIMEDICAL S.P.A.	ASSAGO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10540	09-dic-05
C676	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	VIMERCATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10179	21-dic-04
C841	BECKMAN COULTER S.P.A.	CASSINA DE' PECCHI	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10051	14-lug-04
C977	BOMI 2000 S.P.A.	TREZZANO ROSA	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10639	19-feb-06
C948	PHARMACIA ITALIA S.P.A.	NERVIANO	MI	ACIDO LISERGICO	10579	22-gen-06

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C709	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.R.L.	GORGONZOLA	MI	PREPARAZIONI TAB. I, V E VI	10035	09-lug-04
C722	FARMANOVA S.R.L.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10633	15-feb-06
C726	DADE BEHRING S.P.A.	MILANO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10201	19-gen-05
C973	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	MILANO	MI	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10614	10-feb-06
C750	ALCHYMARS S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10090	08-ott-04
C26A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10190	30-dic-04
C773	PROFARCO 2000 S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10256	23-apr-05
C778	ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10257	28-apr-05
C781	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB.I, IV E V	10045	30-giu-04
C787	S.T.M. DUE S.R.L.	ARESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10371	25-lug-05
C819	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	TRIBIANO	MI	GAMMA-BUTIRROLATTONE	10610	08-feb-06
C02A	UNICO -LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10032	30-giu-04
C34A	NEOLOGISTICA S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE (Via XX Settembre)	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI ELENCATE NELLE TAB. III, IV, V E VI	10295	19-mag-05
C923	EQUI FARMA S.R.L. DI RIGAMONTI DR. MASSIMO	MONZA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10645	22-feb-06
C25A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10189	30-dic-04
C24A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	CERRO AL LAMBRO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10188	30-dic-04
C22A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10186	30-dic-04
C104	CONFARMA S.P.A.	MANTOVA	MN	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10718	25-giu-06
C905	VETEFAR S.R.L.	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10351	03-lug-05
C 21	ANTICA FARMACEUTICA MODENESE S.P.A.	MODENA	MO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10217	21-feb-05
C237	FARMI - FARMACEUTICA MIRANDOLESE S.R.L.	MIRANDOLA	MO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10245	22-apr-05
C997	UNICO -LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	MODENA	MO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10028	30-giu-04
C902	VETEFAR S.R.L.	MODENA	MO	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10307	27-mag-05
C528	V.I.M. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI S.R.L.	MATERA	MT	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10641	23-feb-06

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C988	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10681	01-mag-06
C205	FARMACAMPANIA SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10174	28-gen-05
C287	GUACCI S.P.A.	NOLA	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10128	29-nov-04
C244	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CASANDRINO	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10685	15-mag-06
C198	FARDEA S.P.A.	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10016	04-lug-04
C169	DOTTOR CARLO NATELLA S.R.L.	MUGNANO DI NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10337	30-giu-05
C215	FARMACEUTICI ARISTIDE TONACCI S.R.L.	MUGNANO DI NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10635	29-mar-06
C321	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	MUGNANO DI NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10395	06-ago-05
C 79	CE. DI. FAR. S.R.L.	SAN VITALIANO	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10491	04-nov-05
C209	FARMACEUTICA SAMMARCO DI SAMMARCO SALVATORE E FIGLI S.A.S.	TORRE ANNUNZIATA	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10657	25-mar-06
C35A	FARMARICCI S.R.L.	CASANDRINO	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10287	11-mag-05
C78A	FARMACIE PETRONE S.R.L.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10679	12-apr-06
C862	FARMAUNO S.P.A.	NOLA	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10147	17-dic-04
C661	FARMA.RI.STA.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10524	09-dic-05
C269	FORMED S.R.L.	MELITO DI NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10403	24-ago-05
C272	FUSCO DI ERRICO E VINCENZO -GROSSISTA SPECIALITA' MEDICINALI S.A.S.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10655	22-mar-06
C786	GALENITALIA S.P.A.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10358	07-lug-05
C933	A & C ADIVAR-COMIFAR S.P.A.	CASAVATORE	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10426	30-set-05
C27A	AS. FA. NA. S.C. A R.L.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10195	22-dic-04
C03A	UNICO -LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOVARA	NO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10033	30-giu-04
C548	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI ED AFFINI S.P.A.	NUORO	NU	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10607	22-feb-06
C480	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	ORISTANO	OR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10472	10-ott-05
C157	DIFARMA S.P.A.	ORISTANO	OR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10078	10-set-04
C876	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10145	27-dic-04

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C319	LEMARFARMA S.P.A.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10089	26-ott-04
C408	RE ROBERTO S.P.A.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10060	07-ago-04
C412	RICCOBONO S.P.A.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10698	27-mag-06
C644	GIUSEPPE COCILOVO & FIGLI S.R.L.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10323	12-giu-05
C702	CORED S.R.L.	PALERMO	PA	PREPARAZIONI TAB. V	10598	09-feb-06
C960	GROSSFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10482	30-nov-05
C753	NUOVA SAFARM S.P.A.	BAGHERIA	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10714	21-giu-06
C251	FAR.CO.PA. -FARMACEUTICA COOPERATIVA PAVESE SOC.COOP. A R.L.	PIACENZA	PC	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10054	22-lug-04
C609	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10050	28-lug-04
C397	P. FELLETTI SPADAZZI S.P.A.	PADOVA	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10144	20-dic-04
C177	DR. MARIO JACOPETTI S.A.S. DI RENATO JACOPETTI E C.	CAMIN	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10538	30-dic-05
C344	MILANI LEONARDO S.R.L.	CASELLE DI SELVAZZANO	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10194	30-dic-04
C955	NORD EST FARMA S.P.A.	SAONARA	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10536	26-dic-05
C766	SILVANO MONICO S.P.A.	PADOVA	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10248	29-apr-05
C474	S.A.F.A.R.-SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI SOC. COOP. A R.L.	PESCARA	PE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10690	14-mag-06
C496	UMBRAFARM SOC. COOP. A R.L.	PERUGIA	PG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10126	28-ott-04
C527	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	CITTA' DI CASTELLO	PG	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10710	18-giu-06
C33A	VETEFAR S.R.L.	TORGIANO	PG	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10322	10-giu-05
C15A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	PERUGIA	PG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10108	01-ott-04
C665	VETER-ZOO S.R.L.	PERUGIA	PG	SOSTANZE E PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10411	05-set-05
C691	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10326	19-giu-05
C123	CO.FA.PI. -COMPAGNIA FARMACISTI PISANI S.R.L.	PISA	PI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10397	27-lug-05
C 84	CHI-FAR ARETINA S.R.L. -CHIMICO FARMACEUTICA ARETINA	MONTOPOLI VALDARNO	PI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10517	26-nov-05
C666	MEDISER S.R.L.	FORNACETTE DI CALCINAIA	PI	SOSTANZE E PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10457	03-ott-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C765	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PISA	PI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10289	19-giu-05
C768	CHI-FAR CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	MONTESCUDAIO	PI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10425	29-set-05
C06A	LA VETERINARIA S.R.L.	PISA	PI	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10071	11-ago-04
C515	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA S.P.A.	PORDENONE	PN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10443	26-set-05
C898	VETEFAR S.R.L.	PORDENONE	PN	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10304	27-mag-05
C 96	COFARMA TOSCANA SOC. COOP. A R.L.	PRATO	PO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10143	12-nov-04
C83A	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	PRATO	PO	PREPARAZIONI TABELLA V	10680	21-apr-06
C720	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, NONCHE' PRECURSORI CAT. 1	10279	29-apr-05
C882	VEGAPHARMA S.R.L.	PRATO	PO	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10252	06-apr-05
C135	C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO S.P.A.	PARMA	PR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10129	29-nov-04
C121	CO.FAR.PA. -COOPERATIVA FARMACISTI PARMA S.R.L.	PRIORATO DI FONTANELLATO	PR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10674	22-apr-06
C904	VETEFAR S.R.L.	PARMA	PR	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10333	03-lug-05
C814	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PESARO	PS	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10531	31-dic-05
C936	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10456	03-ott-05
C250	FAR.CO.PA. -FARMACEUTICA COOPERATIVA PAVESE SOC.COOP. A R.L.	PAVIA	PV	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10053	22-lug-04
C316	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. -SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	PREPARAZIONI TAB. V NONCHE' EFEDRINA	10243	17-apr-05
C483	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	PREPARAZIONI TAB. V	10064	26-lug-04
C69A	SOLMAG S.P.A.	DORNO	PV	FENILACETONE	10554	22-dic-05
C707	FARMATRE S.R.L.	TITO SCALO	PZ	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10689	08-mag-06
C784	GALENITALIA S.P.A.	POTENZA	PZ	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10349	07-lug-05
C994	ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	POTENZA	PZ	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10044	04-lug-04
C 39	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI	RAVENNA	RA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10240	07-apr-05
C999	UNICO -LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	RAVENNA	RA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10030	30-giu-04
C761	GALENITALIA S.P.A.	FAENZA	RA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10374	28-lug-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C530	CAPUA S.R.L.	CAMPO CALABRO	RC	PIPERONALE	10278	01-mag-05
C133	CUZZOCREA S.R.L.	REGGIO CALABRIA	RC	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10696	04-mag-06
C770	NUOVA SAFARM S.P.A.	REGGIO CALABRIA	RC	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10715	21-giu-06
C227	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10085	16-set-04
C723	ACME S.R.L.	CAVRIAGO	RE	SOSTANZE E PREPARAZIONI AD USO VETERINARIO	10042	12-lug-04
C903	VETEFAR S.R.L.	REGGIO EMILIA	RE	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10332	03-lug-05
C119	COFARM S.R.L.	RAGUSA	RG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10442	26-set-05
C376	NUOVA SAFARM S.P.A.	RAGUSA	RG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10700	16-mag-06
C184	D.M. BARONE S.P.A.	MODICA	RG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10094	04-ott-04
C925	A & C ADIVAR-COMIFAR S.P.A.	RIETI	RI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10464	30-set-05
C49A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10502	16-nov-05
C985	LAZIALE DISTRIBUZIONE S.P.A.	POMEZIA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10691	19-mag-06
C41A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	MONTEROTONDO SCALO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10320	12-giu-05
C60A	PHARMA LOGISTICS S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10509	30-nov-05
C66A	COFARO S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10542	17-dic-05
C 22	ASSOCIAZIONE ROMANA COOPERATIVA ACQUISTO FARMACEUTICA - A.R.C.A. FARMACEUTICA - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10668	29-mar-06
C 66	CAF-LATIUM SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10369	16-lug-05
C 97	COFARO SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10433	24-set-05
C182	D.G.M. -DISTRIBUZIONE GENERALE MEDICINALI S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10724	13-giu-06
C246	FARZEDI S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10262	02-mag-05
C274	GALENITALIA S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10225	09-mar-05
C 7	ALBERTO E FABRIZIO MANCUSO S.N.C.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10693	29-mag-06
C327	MARCELLO PERINA FARMACEUTICI DI IVANA PERINA S.A.S.	ROMA	RM	PREPARAZIONI TAB. V	10308	06-giu-05
C388	PHARMAGIC S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10138	09-nov-04
C17A	PARAPHARM 2000 S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10260	13-apr-05
C 72	CASTELFARMA S.A.S. DI G. STEFANINI E C.	CIAMPINO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10216	09-feb-05
C217	FARMACEUTICI DONATI DI DOMENICO DONATI E C. S.N.C.	CIVITAVECCHIA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10431	19-set-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C391	PIEFFE DEPOSITI S.A.S. DI PERUZZI CRISTIANA & C.	FORMELLO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10643	22-feb-06
C486	TREDI S.R.L.	GENZANO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10076	31-ago-04
C299	ITALMEDI S.R.L.	MONTEROTONDO SCALO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10324	12-giu-05
C235	FARMAUNO S.P.A.	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10149	30-nov-04
C795	FIEGE GOTH S.P.A.	MONTEROTONDO SCALO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10630	15-feb-06
C617	DEPOFARMA S.N.C. DI NECCI MARIA & C.	MONTEROTONDO SCALO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10101	06-ott-04
C623	DEMAS S.R.L.	ROMA	RM	PREPARAZIONI AD USO VETERINARIO	10136	05-nov-04
C641	FERLITO FARMACEUTICI S.P.A.	MONTEROTONDO SCALO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10298	21-mag-05
C638	VELLUTINI VENTURI CARDENIA	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10329	03-lug-05
C918	CRUCIANI PRODOTTI CRUAL S.R.L.	ROMA	RM	PRECURSORI CATEGORIA I	10428	03-set-05
C721	C.R.M. -CENTRO ROMANO MEDICINALI S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10210	04-feb-05
C649	GRAMMA FARMACEUTICI S.R.L.	FIANO ROMANO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10364	12-lug-05
C779	MIRAPHARMA S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10370	25-lug-05
C820	DIMAF S.P.A.	MONTEROTONDO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10533	31-dic-05
C987	PANZOO VET S.R.L.	ROMA	RM	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10063	15-lug-04
C840	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.R.L.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10218	09-feb-05
C881	FELPHARMA S.A.S. DI EDOARDO MARIA FELSANI & C.	FORMELLO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10282	08-mag-05
C929	A & C ADIVAR-COMIFAR S.P.A.	ROMA (Via Morozzo della Rocca)	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10439	30-set-05
C927	A & C ADIVAR-COMIFAR S.P.A.	ROMA (Via Tiburtina)	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10438	30-set-05
C151	DI-EMME DISTRIBUZIONE MEDICINALI S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10642	26-feb-06
C21A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	MONTEROTONDO SCALO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10162	30-nov-04
C 20	A.M.F.A. S.P.A.	RIMINI	RN	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10497	11-nov-05
C780	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	RIMINI	RN	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10283	01-giu-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C682	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	BORSEA	RO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10359	08-lug-05
C989	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	SALERNO	SA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10682	13-mag-06
C245	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SALERNO	SA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10516	30-nov-05
C592	BIOS S.R.L.	SCAFATI	SA	TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10099	29-set-04
C785	GALENITALIA S.P.A.	SALERNO	SA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10350	07-lug-05
C870	RUOPPOLO FARMACEUTICI S.R.L.	SALERNO	SA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10222	11-mar-05
C974	PUMA FARM S.R.L.	SALERNO	SA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10677	11-apr-06
C343	MIGLIORINI E SOLLAZZI S.R.L.	SIENA	SI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10227	29-mar-05
C762	GALENITALIA S.P.A.	POGGIBONSI	SI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10178	27-dic-04
C893	ZOOAGRICOLI S.A.S. DI LUCIANO BACCI-LAURA ZANI & C.	SIENA	SI	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10280	27-mag-05
C53A	FAGGI FARMA S.R.L.	SONDRIO	SO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10505	16-nov-05
C212	FARMACEUTICA VALTELLINESE S.R.L.	SONDRIO	SO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10458	03-ott-05
C938	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LA SPEZIA	SP	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10455	03-ott-05
C942	CHI-FAR ARETINA - "CHIMICO FARMACEUTICA ARETINA" S.R.L.	LA SPEZIA	SP	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10423	29-set-05
C848	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	LA SPEZIA	SP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10037	09-lug-04
C522	UNI.F.OR. UNIONE FARMACEUTICA ORIENTALE S.P.A.	SIRACUSA	SR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10475	22-ott-05
C962	GROSSFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SIRACUSA	SR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10518	30-nov-05
C939	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (Z.I. Predda Niedda Sud)	SS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10454	03-ott-05
C958	MEDICAL-ZOO DI PIREDDA DOTT. M. ROSA	OZIERI	SS	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10625	15-feb-06
C963	CO.SA.FA.CA. -COOPERATIVA SARDA FARMACISTI CAGLIARI A R.L.	SASSARI	SS	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10466	14-ott-05
C158	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (S.S. Sassari-Fertilia Km. 2)	SS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10043	30-lug-04
C914	PHARMAVET S.R.L.	SASSARI	SS	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10413	05-ago-05
C777	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SAVONA	SV	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10343	29-giu-05
C128	CO.TA.FAR.TI. COOPERATIVA TARANTINA FARMACISTI TITOLARI SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	TA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10141	06-dic-04

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C402	RAGUSA REMO FARMACEUTICI S.P.A.	TARANTO	TA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10436	23-set-05
C300	ITRIAFARMA -COOPERATIVA FARMACISTI TITOLARI A R.L.	MARTINA FRANCA	TA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10360	11-lug-05
C928	A & C ADIVAR-COMIFAR S.P.A.	TERAMO	TE	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10437	30-set-05
C498	UNIFARM S.P.A. -UNIONE FARMACISTI TRENTINO ALTO ADIGE	RAVINA DI TRENTO	TN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10407	08-set-05
C887	VETERINARIA TRIDENTINA S.R.L.	TRENTO	TN	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10285	10-giu-05
C505	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANEZZA	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10316	29-giu-05
C504	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	IVREA	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10342	29-giu-05
C466	SPEFAR FARMACEUTICI DI ZAN GIORGIO E C. S.N.C.	VENARIA	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10238	16-mar-05
C96A	REMEDIA S.R.L.	TORINO	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10711	31-mag-06
C85A	BIOCELL S.R.L.	CHIERI	TO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10707	23-mag-06
C875	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10176	19-dic-04
C563	NASTRI S.P.A.	MONCALIERI	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10399	31-ago-05
C703	FAGIT S.P.A.	BORGARO TORINESE	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10148	11-nov-04
C865	BIOCI DI CIAIOLO CARLO	AIRASCA	TO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	10131	20-nov-04
C04A	UNICO -LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10034	30-giu-04
C64A	RAG. ANTONIO VOLPETTI DI VALERIA VIRZI' & C. S.N.C.	TRAPANI	TP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10575	18-feb-06
C74A	NUOVA SAFARM S.P.A.	CASTELVETRANO	TP	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10561	11-gen-06
C824	UNI.F.OR.- UNIONE FARMACEUTICA ORIENTALE S.P.A.	MARSALA	TP	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10483	08-nov-05
C812	TRAPANI FARMA S.R.L.	TRAPANI	TP	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10638	20-feb-06
C13A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	TERNI	TR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10107	01-ott-04
C886	EFFE VETERINARIA S.R.L.	ORVIETO	TR	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10259	22-apr-05
C689	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TERNI	TR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10303	30-mag-05

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C976	TERNIVET S.R.L.	TERNI	TR	SOSTANZE E PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10565	30-gen-06
C45A	GALENITALIA S.P.A.	ORVIETO	TR	SOSTANZE, PREPARAZIONI E PRECURSORI CATEGORIA 1	10276	01-mag-05
C807	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10534	09-dic-05
C517	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA S.P.A.	TRIESTE	TS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10445	26-set-05
C680	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	MUGGIA	TS	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10327	17-giu-05
C806	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10481	30-nov-05
C516	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA S.P.A.	TREVISO	TV	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10444	26-set-05
C899	VETEFAR S.R.L.	PAESE	TV	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10286	10-giu-05
C885	DEPOFARMA S.R.L.	PREGANZIOL	TV	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10586	27-gen-06
C223	FARMACEUTICI RINALDI S.P.A.	UDINE	UD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10254	14-apr-05
C518	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA S.P.A.	UDINE	UD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10420	26-set-05
C951	VETEFAR S.R.L.	CERVIGNANO	UD	SPECIALITA' MEDICINALI PER USO VETERINARIO	10558	16-gen-06
C909	VETEFAR S.R.L.	REANA DEL ROJALE	UD	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10334	03-lug-05
C311	LA FARMACEUTICA S.P.A.	CASTRONNO	VA	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10661	17-apr-06
C799	FIEGE GOTH S.P.A.	ORIGGIO	VA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10631	15-feb-06
C957	NORD EST FARMA S.P.A.	BOLZANO VICENTINO	VI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10537	26-dic-05
C529	ZAMBON GROUP S.P.A.	VICENZA	VI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	10522	09-dic-05
C102	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10302	30-mag-05
C 58	BERGAMASCHI PHARMA S.P.A.	BASSONA-VERONA	VR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10620	01-mar-06
C681	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	SETTIMO DI PESCANTINA	VR	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10347	08-lug-05
C891	LA VETERINARIA S.R.L.	VERONA	VR	PREPARAZIONI PER USO VETERINARIO	10268	27-mag-05
C 85	CHI-FAR ARETINA S.R.L. -CHIMICO FARMACEUTICA ARETINA	VITERBO	VT	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10422	29-set-05
C201	FARLA SOC. COOP. A R.L.	VITERBO	VT	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CATEGORIA 1	10134	03-nov-04

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C16A	PHARM@IDEA S.R.L.	BRESCIA	BS	SOSTANZE E PREPARAZIONI ELENCATE NELLA TAB. V IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10503	16-nov-04
C981	CO.DI.FI. CONSORZIO DISTRIBUZIONE FIORENTINO S.R.L.	FIRENZE	FI	PREPARAZIONI CONTENENTI CODEINA E SUOI SALI, DIAZEPAM, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10653	07-mar-05
C88A	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FIRENZE	FI	"BROMOCODEINA SCIROPPO" E "SPASMOMEN SOMATICO 20 MG. E 40 MG." IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10684	28-apr-06
C87A	F.I.R.M.A. S.P.A.	FIRENZE	FI	"SPASEN SOMATICO 20 MG. E 40 MG." IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10683	28-apr-06
C991	PFIZER ITALIA S.R.L.	LATINA	LT	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10065	16-lug-04
C40A	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	SERMONETA	LT	SKENAN E CO-EFFERALGAN IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10377	07-lug-04
C91A	EG S.P.A.	MILANO	MI	PREPARAZIONI TABELLA V IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10705	19-mag-06
C968	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10559	08-gen-05
C995	DOROM S.R.L.	MILANO	MI	LORAZEPAM DOROM E TRAMADOLO DOROM IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10660	09-mar-05
C75A	N.P.A. NEW PHARMAJANI S.P.A.	MILANO	MI	PREPARAZIONI TABELLA V IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10591	27-gen-05
C70A	HEXAL S.P.A.	AGRATE BRIANZA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10545	18-dic-04
C67A	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10544	18-dic-04
C52A	BTC SPECIALITY CHEMICAL DISTRIBUTION S.P.A.	CESANO MADERNO	MI	SOSTANZE, PREPARAZIONI E PRECURSORI DI CATEGORIA 1 IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10521	24-nov-04

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C54A	SANOFI SYNTHELABO S.P.A.	MILANO	MI	STILNOX, TRANSENE E NIOTAL IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10415	24-ago-04
C93A	SKILLS IN FARMACIA S.R.L.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10702	05-mag-06
C856	RATIOPHARM ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10069	25-lug-04
C90A	CRINOS S.P.A.	MILANO	MI	PREPARAZIONI TABELLA V IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10704	19-mag-06
C979	VIATRIS S.P.A.	MILANO	MI	SPECIALITA' MEDICINALI "MS CONTIN" E "TRADONAL" IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10462	28-set-04
C68A	LGC PROMOCHEM S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10646	22-feb-05
C55A	PHT PHARMA S.R.L.	MILANO	MI	SPECIALITA' MEDICINALI ELENCATE NELLE TAB. I E V IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10723	13-giu-06
C947	PHARMACIA ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, NONCHE' PRECURSORI DI CATEGORIA I IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10666	24-mar-05
C879	TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10404	28-lug-04
C924	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10465	08-ott-04
C763	SCHWARZ PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10640	20-feb-05
C738	MERIAL ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	IMALGENE ED EUTHATAL IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10391	10-lug-04
C660	GIENNE PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	PRONTALGIN IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10390	10-lug-04
C945	VIRBAC S.R.L.	MILANO	MI	INOKETAM IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10541	17-dic-04

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C873	ICN PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10392	10-lug-04
C31A	MAYNE PHARMA (ITALIA) S.R.L.	NAPOLI	NA	MIDAZOLAM IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10378	07-lug-04
C683	LABORATORI BALDACCI S.P.A.	PISA	PI	"ALPRAZIG" IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10603	04-feb-05
C79A	ANGENERICO S.P.A.	ROMA	RM	PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10644	24-feb-05
C982	EUROFARM GLOBAL SERVICE S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10582	30-gen-05
C44A	POLIFARMA S.P.A.	ROMA	RM	VALSERA E COMPENDIUM IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10600	29-gen-05
C77A	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA MEDEXPORT ITALIA	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10593	27-gen-05
C992	ELAN PHARMA ITALIA S.P.A.	POMEZIA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10066	16-lug-04
C42A	MAX FARMA S.R.L.	CASTEL SAN GIORGIO	SA	"TREPIDAN" IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10496	06-nov-04
C56A	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	TORINO	TO	BENZODIAZEPINE IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10498	10-nov-04
C663	NOVARTIS FARMA S.P.A.	ORIGGIO	VA	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10664	17-mar-05
C650	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	ORIGGIO	VA	OPTALIDON IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10376	07-lug-04
C628	ZAMBON ITALIA S.R.L.	VICENZA	VI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10656	09-mar-05
C51A	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	VERONA	VR	SPECIALITA' MEDICINALE "ULTIVA" IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10450	21-set-04
C81A	ALLEN S.P.A.	VERONA	VR	"ALPRAZOLAM ALLEN, LORAZEPAM ALLEN E BROMAZEPAM ALLEN" IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	10663	15-mar-05

04A07410

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione di varie associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 7 aprile 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 4 maggio 2004, l'associazione denominata «Associazione nazionale istruttori subaquei - A.N.I.S.», con sede in Roma, via di Pietralata n. 120, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 11 maggio 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 28 maggio 2004, l'associazione denominata «Associazione nazionale protezione animali natura ambiente - A.N.P.A.N.A.», con sede in Roma, via Ostiense n. 152/B, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 28 maggio 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 9 giugno 2004, l'associazione denominata «FIAB - Federazione italiana amici della bicicletta onlus», con sede in Milano, via Borsieri n. 4/E, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

04A07856

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi alla O.N.P.I. S.r.l., in Foggia e alla S.C.E.C. e S. S.r.l., in Roma.

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, sono abilitati a decorrere dalla data del 22 luglio 2004 i seguenti organismi:

1) O.N.P.I. S.r.l. - via Tarantino n. 86 - Foggia, è abilitata per gli impianti:

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;

2) S.C.E.C. e S. S.r.l. - via Fibreno n. 28 - Roma, è abilitata per gli impianti:

impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre a 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A07852

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, all'organismo Tecnoprove S.r.l., in Ostuni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 22 luglio 2004 l'organismo «Tecnoprove S.r.l.», con sede in Ostuni (Brindisi) è stato abilitato quale organismo di prova per la famiglia di prodotti di cui al mandato CEN M/127 (piastrelle di ceramica e relativi adesivi di posa).

04A07853

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi alla società Ampere S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitata a decorrere dalla data del 20 luglio 2004 il seguente organismo:

1) Ampere S.p.a. - via Scarlatti n. 26 - Milano è abilitata per gli impianti:

impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre a 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A07854

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401182/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.